



Provincia di Lecco

Protocollo digitale

Fasc.9.11|2021|50

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), per aggiornamento delle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti, dell'installazione Galli Rodolfo e Figli S.r.l. sita in Via del Caminanz, 6 –23842 Bosisio Parini (LC). Art. 29-octies del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 – Parte seconda.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII

VISTA la L. R. n. 24/2006 - "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", modificata dalla L.R. n. 12/2007 che stabilisce:

- all'art 8 - comma 2: "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003 ...(omissis)...";
- all'art. 30 - comma 6: "le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1 gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1 gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 6.1/b del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

VISTA la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il provvedimento di riesame (marca da 16,00 € numero seriale 01201414105671 del 30.06.2022) trasmessa in data 08.08.2022.

VISTO il D.Lgs n. 128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale è stata introdotta all'interno del D.Lgs. 152/2006 (Parte Seconda) la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);

VISTO inoltre il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 emesso in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, con il quale sono state apportate significative modifiche alla parte seconda del D.lgs.152/2006;

RICHIAMATO il Decreto n. 6274 del 24.07.2015 con il quale veniva rilasciata da Regione Lombardia l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Galli Rodolfo e Figli S.r.l. di Bosisio Parini (LC), ai sensi dell'art.29 – sexies del D.LGS 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014 in quanto "attività non già soggetta ad AIA";

RICHIAMATO inoltre il Provvedimento Dirigenziale n.242 del 26/09/2017 con il quale la Provincia di Lecco aggiornava l'Allegato tecnico all'AIA vigente per modifiche non sostanziali;

VISTA la "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 18 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicata sulla Gazzetta Europea del 17.08.2018;

DATO ATTO che l'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III bis e s.m. e i. dispone il riesame dell'AIA, sull'installazione nel suo complesso, anche in termini tariffari, entro 4 anni dalla data di



pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione IPPC;

VISTA la D.G.R. 20 Luglio 2020 n.XI/3398 avente per oggetto: “*Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*”, emessa dalla Regione Lombardia, al fine di dare indicazioni sia alle Autorità competenti, sia ai gestori dell'installazioni AIA, in merito all'applicazione delle conclusioni sulle BAT e sui livelli di emissione associati BAT-AEL previsti dal succitato documento comunitario;

RICHIAMATA la Nota n. 30356 del 27.05.2021 con la quale questa Autorità Competente richiedeva al Gestore IPPC la presentazione del riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III bis e s.m. e i.;

RICHIAMATA la richiesta, avanzata dalla Ditta in data 24.08.2021 (prot. Provincia 44623), di proroga dei termini per la presentazione della documentazione necessaria per il procedimento di riesame e la nota n.45190 del 27.08.2021 con la quale la Provincia di Lecco ha accolto tale richiesta;

VISTA l'istanza di riesame dell'AIA inoltrata da Galli Rodolfo e Figli s.r.l. con comunicazioni n. prot. 49886 e 49887 del 27.09.2021;

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Galli Rodolfo e Figli srl in data 03.11.2022 (prot. 56511);

DATO ATTO che l'istanza di riesame dell'AIA è stata resa nota con apposito avviso al pubblico sul sito della Provincia di Lecco in data 28.02.2022, e che nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni in merito;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnica dell'istanza in oggetto è stata affidata ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco nell'ambito della Convenzione di Collaborazione di materia Ambientale tra Provincia di Lecco ed ARPA Lombardia firmata in data 17.06.2021;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica condotta da ARPA risulta ricompreso anche il parere previsto dall'art. 184 ter – comma 3;

VISTA la nota prot. 10971 del 11.03.2022 di indizione della Conferenza di servizi e convocazione della prima riunione per il giorno 29.03.2022;

TENUTO CONTO degli esiti della prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29.03.2022 ai sensi dell'art.29-octies del Dlgs.152/2006 e s.m.e i., come da verbale agli atti, nel corso della quale è stato espresso parere sospensivo subordinato alla presentazione da parte della ditta Galli Rodolfo e Figli s.r.l. della documentazione integrativa richiesta in tale sede dagli Enti;

VISTO il parere del Comando dei Vigili del Fuoco pervenuto in data 08/04/2022 (prot.16206);

VISTE le integrazioni documentali trasmesse dall'Azienda in data 30.05.2022 (Prot. Prov.n. 23959, 23961, 23962, 23987, 23988, 23989) facendo seguito alla conferenza dei servizi sopra richiamata;

VISTA la nota prot. 28184 del 22.06.2022 di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 05.07.2022, poi rinviata al giorno 07.07.2022 con comunicazione provinciale n.30076 del 04.07.2022 a seguito di esplicita richiesta della Ditta (richiesta prot. n.29158 del 28.06.2022);

VISTI gli esiti della seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07.07.2022, come da verbale agli atti, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio del Riesame dell'AIA in oggetto condizionato alla trasmissione da parte dell'Azienda dei chiarimenti e integrazioni richieste dagli Enti;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 15.07.2022 con comunicazioni prot. n. 32243 e 32300;



VISTO l'allegato tecnico trasmesso in data 04.08.2022 prot.35771 da ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco a conclusione dell'istruttoria tecnica della pratica in esame con esito positivo;

DATO ATTO che il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le aziende non certificate deve essere effettuato ogni 10 anni, come previsto dal D.Lgs 152/2006 s.m.i. art. 29-octies comma 3;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 19461 del 2004, l'importo della garanzia finanziaria viene confermato in € 149.387,92, come da prescrizione E.5.2 – XLVIII dell'Allegato Tecnico;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c. 4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)";

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come definito dalla DGR di cui al punto precedente;

VISTO il nuovo Piano regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR 23 maggio 2022 n.6408 e ritenuto di dover formulare la prescrizione E5.2- XXXIX conformemente alle indicazioni contenute nello stesso;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, che dispongono rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, nonchè dei risultati dei controlli delle emissioni effettuate in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art.87 del D.Lgs.159/2011 rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 23.08.2021 dalla quale emerge che per la società Galli Rodolfo e Figli S.r.l. non risultano sussistere a tale data cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 – comma 1 e 8 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. e richiamato il comma 5 dell'art.86 del medesimo D.Lgs.;

RITENUTO, in ogni caso, di richiedere un aggiornamento della comunicazione, come da istanza del 09.08.2022;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 08.08.2022 (prot.36304 del 08.08.2022) resa dagli amministratori della ditta in oggetto, ai sensi dell'Art. 89 del D.Lgs. 159/2011, nella quale viene indicato che nei propri confronti non sussistono a tale data cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente 10 del 01/06/2022 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale, attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D.Lgs 267/00;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990.
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 quater della legge 241/1990, svoltasi in forma simultanea e modalità sincrona, come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui all'Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del presente provvedimento.
3. il rilascio all'installazione IPPC **Galli Rodolfo e Figli S.r.l.** con sede legale e sede operativa in Comune di Bosisio Parini (LC), Via del Caminanz n.6, del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con aggiornamento dell'Allegato Tecnico da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



4. di stabilire che l'installazione di cui al precedente punto 3. è tenuta al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adempimenti indicati nell'Allegato tecnico AIA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. di stabilire che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare alla Provincia di Lecco per l'esercizio dell'attività in oggetto è confermato in €149.387,92 e che tale fidejussione dovrà essere prestata secondo le modalità specificate alla prescrizione E.5.2 – XLVIII dell'Allegato Tecnico.
6. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali comporta l'avvio della procedura di revoca del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004.
7. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica.
8. che la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto di riesame sia di 10 anni a decorrere dalla data di efficacia del presente atto in quanto impianto non certificato.
9. che la presente autorizzazione è soggetta inoltre a riesame secondo quanto previsto all'art 29-octies comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i., tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili all'installazione da quando l'autorizzazione è stata concessa o riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione stessa.
10. che ai sensi dell'art 29-octies comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i. a seguito della comunicazione da parte dell'autorità competente, il Gestore presenta la domanda di riesame di cui al precedente punto 9.
11. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Autorità Competente, e che ai sensi dell'art. 29 - decies – comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente accertano:
 - a. il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - b. la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente, dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
12. che il presente provvedimento venga, pertanto, messo a disposizione ed esibito dalla ditta agli Enti di controllo.
13. di stabilire la messa a disposizione del pubblico del presente Provvedimento Dirigenziale presso la D.O. VII Ambiente e Pianificazione territoriale della Provincia di Lecco e presso il competente ufficio comunale.
14. di notificare il presente atto al Gestore IPPC, al Comune di Bosisio Parini (LC), al Parco Valle Lambro, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Lecco, a Lario Reti Holding spa, all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Lecco, al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco e ad ATS Brianza sede di Lecco.
15. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line della Provincia di Lecco;
16. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma della L. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**Il Dirigente della Direzione Organizzativa VII
Ing. Dario Strambini**

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

Responsabile del procedimento: Ing. F. Tagliaferri
VM

Allegato Tecnico

Identificazione dell'Installazione IPPC	
Ragione sociale	GALLI RODOLFO E FIGLI SRL
Sede Legale	Via del Caminanz, n. 6 23842 Bosisio Parini (LC)
Sede Operativa	Via del Caminanz, n. 6 23842 Bosisio Parini (LC)
Tipo di installazione	Esistente "non già soggetta ad A.I.A." ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006
Codice e attività IPPC	5.3.b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Attività non IPPC	Raccolta, trasporto e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi non pericolosi speciali e urbani ai sensi del D.Lgs. 116/2020 in coerenza all'allegato L-quater e all'attività di cui all'allegato L-quinquies. Recupero R12 di rifiuti metallici comprendente attività di pretrattamento quali selezione/cernita con eventuale adeguamento volumetrico, propedeutiche all'attività di recupero effettuata presso altri impianti. Recupero di rifiuti metallici (R4) tramite cernita, selezione e riduzione volumetrica (cesoatura).

INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE	4
A 1. Inquadramento del complesso e del sito	4
A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC	4
A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito	6
A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA	8
B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	9
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto	9
B.2 Materie Prime ed Ausiliarie	42
B.3 Risorse idriche ed energetiche	43
B.4 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento	45
C. QUADRO AMBIENTALE	45
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento	45
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento	49
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	54
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento	54
C.5 Produzione Rifiuti	54
C.6 Bonifiche	56
C.7 Rischi di incidente rilevante	57
D. QUADRO INTEGRATO	57
D.1 Applicazione delle MTD	57
D.2 Criticità riscontrate	70
D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate	70
E. QUADRO PRESCRITTIVO	71
E.1 Aria	71
E.1.1 Valori limite di emissione	71
E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo	71
E.1.3 Prescrizioni impiantistiche	72
E.1.4 Prescrizioni generali	72
E.2 Acqua	73
E.2.1 Valori limite di emissione	73
E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo	74
E.2.3 Prescrizioni impiantistiche	75
E.2.4 Prescrizioni generali	75
E.3 Rumore	77
E.3.1 Valori limite	77
E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo	77
E.3.3 Prescrizioni impiantistiche	77
E.3.4 Prescrizioni generali	77
E.4 Suolo e acque sotterranee	78
E.5 Rifiuti	78
E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo	78
E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata	79
E.5.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EOW – ART.184-TER C.2 DEL D.LGS 152/06	83
E.5.4 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EOW – ART.184-TER C.3 DEL D.LGS 152/06 “CASO PER CASO”	84
E.5.5 PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	85
E.5.6 Prescrizioni generali	86
E.6 Ulteriori prescrizioni	86
E.7 Monitoraggio e Controllo	87
E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali	87
E.9 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività	88
F. PIANO DI MONITORAGGIO	90
F.1 Finalità del monitoraggio	90
F.2 Chi effettua il self-monitoring	90
F.3 PARAMETRI DA MONITORARE	90
F.3.1 Recuperi di materia	90
F.3.2 Impiego di sostanze	91
F.3.3 Risorsa idrica	91
F.3.4 Risorsa energetica	91

F.3.5	Aria	92
F.3.6	Acqua.....	93
F.3.7	Rumore	94
F.3.8	Radiazioni.....	94
F.3.9	Rifiuti.....	95
F.4	Gestione dell'impianto	96
F.4.1	Individuazione e controllo sui punti critici.....	96
F.4.2	Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)	100
	Riferimenti planimetrici agli atti.....	101

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC

Galli Rodolfo e Figli S.r.l. è un'azienda a conduzione familiare che opera nel campo della gestione rifiuti dal 1979.

L'Azienda era autorizzata alla gestione di rifiuti non pericolosi con iscrizione (posizione nr.16) al registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero ai sensi prima dell'art.33 comma 1 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e poi degli artt.214 e 216 del D.Lgs 152/2006 (operazioni R13 e R4 - procedure semplificate).

Successivamente, la medesima attività, con integrazione di quantitativi trattati, tipologie rifiuti ed operazioni svolte, è stata ricondotta al regime ordinario dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 con la prima autorizzazione provinciale n. 320 del 15.05.2009 che prevede l'effettuazione di attività di recupero R13 e R4 e di smaltimento D15 di rifiuti non pericolosi speciali e urbani ai sensi del D.Lgs. 116/2020 in coerenza all'allegato L-quater e alle attività di cui all'allegato L-quinquies.

Con Provvedimento Dirigenziale n° 130 del 27.03.2014, la Provincia ha rilasciato autorizzazione a varianti all'impianto consistenti sia in modifiche strutturali/impiantistiche (dismissione alcuni impianti e inserimento nuovo mulino frantumatore e relativo impianto di aspirazione e abbattimento emissioni in atmosfera) sia di gestione dei rifiuti (aggiornamento operazioni svolte con inserimento R12, nuovo EER, modifica aree di stoccaggio e rideterminazione quantitativi rifiuti stoccati).

Relativamente alle emissioni in atmosfera la ditta era autorizzata con Decreto Regionale n° 1539 del 17.03.1999 relativamente alla sola attività di ossitaglio (non IPPC) presente nell'impianto. Successivamente con Provvedimento Dirigenziale n° 519 del 18.09.2008 la Provincia ha autorizzato le modifiche sostanziali agli impianti ossitaglio ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Con Provvedimento n° 316 del 10.07.2013, la Provincia ha autorizzato (art. 269 del D.Lgs. 152/06) la modifica sostanziale per le emissioni provenienti dal nuovo mulino frantumatore di cui all'autorizzazione gestione rifiuti n° 130 del 27.03.2014 sopra citata.

Con provvedimento n.242 del 26.09.2017 (prot. Prov.56385 del 28.09.2017) la Provincia ha aggiornato l'AT a seguito di richiesta di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta.

L'Azienda è strutturata principalmente per il trattamento finalizzato al recupero (mediante attività di selezione e adeguamento volumetrico), di rifiuti metallici da avviarsi a successivi riutilizzatori finali. L'impianto è costituito da un'area al cui interno sono presenti un capannone adibito alla gestione rifiuti, un capannone adibito in precedenza a reparto ossitaglio, e un'area esterna scoperta impermeabilizzata in calcestruzzo adibita allo stoccaggio dei rifiuti.

L'attività di stoccaggio e trattamento è effettuata essenzialmente in periodo diurno, dalle ore 07.30 alle ore 19.00. L'Azienda impiega ad oggi 15 addetti in totale.

L'installazione IPPC è interessata dalle seguenti attività:

N. ordine attività IPPC	Codici Ippc	Tipologia Impianto (secondo la denominazione presente nel Catasto Georeferenziato Rifiuti)	Operazioni autorizzate con AIA (Allegato B e/o C – allegato alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Capacità autorizzata	Rifiuti Speciali NP	Rifiuti Speciali P	Rifiuti Urbani
-------------------------	-------------	--	--	----------------------	---------------------	--------------------	----------------

1	5.3 b) 4)	b) Il recupero, o un combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 M al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed	R13 – D15 R12 - R4	60.000 t/anno 200 t/giorno Potenzialità massima frantumatore 15t/h	X		X ai sensi del D.Lgs. 116/202 in coerenza all'allegato L-quater e alle attività di cui all'allegato L-quinquies
		escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: IV) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.					
N. ordine attività NON IPPC	Codice ISTAT	Attività NON IPPC					
2	38.32.1	Raccolta, trasporto e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi non pericolosi speciali e urbani ai sensi del D.Lgs. 116/2020 in coerenza all'allegato L-quater e alle attività di cui all'allegato L-quinquies. Recupero R12 di rifiuti metallici comprendente attività di pretrattamento quali selezione/cernita con eventuale adeguamento volumetrico, propedeutiche all'attività di recupero effettuata presso altri impianti Recupero di rifiuti metallici (R4) tramite cernita, selezione e riduzione volumetrica (cesoiatura).					
3	38.32.1	Attività di commercializzazione metalli (EoW)					

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

L'attività IPPC riportata nella tabella soprastante è effettuata mediante mulino a martelli, con potenzialità massima teorica di targa di **15 ton/ora**.

In considerazione delle effettive attività aziendali, la ditta ha individuato un quantitativo massimo di rifiuti trattabili con il suddetto impianto pari a **25 ton/giorno e 7.500 ton/anno**.

Per le operazioni di recupero rifiuti R12-R4 connesse ai restanti trattamenti (non IPPC) di selezione, cernita, vagliatura, cesoiatura, la ditta ha individuato una potenzialità complessiva pari a **175 ton/giorno e 52.500 ton/anno**.

Il quantitativo autorizzato complessivo è pari a **200 t/h e 60.000 t/anno**.

Le altre attrezzature e/o macchinari hanno le seguenti potenzialità di targa:

- impianto di frantumazione - potenzialità oraria: **15 t/h**
- presso-cesoia - potenzialità oraria: **10-40 t/h**
- impianto costituito da trasportatore a nastro e vaglio - potenzialità oraria: **10 t/h**

La ditta svolgeva inoltre, in apposito reparto, lavorazioni meccaniche di ossitaglio. Tali attività sono state dismesse come specificato nel provvedimento n.242 del 26.09.2017.

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale è descritta nella tabella seguente:

Superficie totale	Superficie coperta	Superficie scolante m ² (*)	Superficie scoperta impermeabilizzata m ²	Superficie scoperta permeabile m ²	Anno costruzione installazione	Ultimo ampliamento
12.150	3.621	6.805	6.805	1.523	1979	2017

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

Il complesso IPPC risulta individuato ai mappali n. 2272, 3315, 2674 foglio n.9, del censuario catastale del Comune di Bosisio Parini.





Fig. 3: perimetro dell'insediamento su Estratto mappa catastale

L'intera area del complesso ha Destinazione d'uso "Zona D1 produttivo industriale", come individuata nel PGT approvato con Deliberazione Comunale n. 16 del 22.06.2013.

L'intero territorio del Comune di Bosisio Parini ha notevole interesse pubblico ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, "codice dei beni culturali e del paesaggio" e quindi anche i mappali interessati dal complesso IPPC sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Nello specifico, ricadono nelle categorie geografiche indicate come bellezze d'insieme:

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone d'interesse archeologico (comma 1, lettera c – art. 136 d.lgs. 42 del 2004);
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (comma 1, lettera d – art. 136 d.lgs. 42 del 2004);

Dal punto di vista paesaggistico, oltre al vincolo sopra citato, non si hanno altri vincoli o elementi paesaggistici (naturalistici o architettonici) degni di rilievo.

Le coordinate riferite all'ingresso principale dell'insediamento sono:

Coordinate UTM 32 WGS84	Coordinate geografiche
Est: 523195.309	Longitudine 9° 17' 54.5064" E
Nord: 5071695.720	Latitudine: 45° 47' 54.3591" N

I territori limitrofi hanno la seguente destinazione d'uso:

Destinazione d'uso dell'area secondo il PGT approvato con Deliberazione Comunale n. 16 del 22.06.2013	Destinazioni d'uso principali	Distanza minima dal perimetro dell'installazione (metri)
	Zona D1 produttivo industriale	a confini sud / nord / est
	Zona D4 aree complementari al produttivo	a confine est
	E2 aree agricole e boscate di valore paesaggistico ed ecologico	a confini nord / ovest
	E3 aree agricole non boscate di valore paesaggistico ed ecologico	a circa 10 mt dal perimetro nord

Tabella A3 – Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

Parte dell'area dell'insediamento ove sono ubicati gli uffici, alcune aree di stoccaggio e una porzione dell'area di adeguamento volumetrico tramite presso-cesoia ricadono all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DpA) di un elettrodotto (linea da 132 KV) come riportata sulla Tavola PR6 bis del PGT di Bosisio Parini.

Tipo di vincolo	Distanza minima del vincolo dal perimetro dell'installazione	Norme di riferimento
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone d'interesse archeologico	Incluso	comma 1, lettera c – art. 136 d.lgs. 42 del 2004
bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze	Incluso	comma 1, lettera d – art. 136 d.lgs. 42 del 2004

Tabella A3bis – Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R=500 m)

Verifica presenza criteri localizzativi escludenti ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14.

Ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.lgs 152/2006 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea delle decisioni relativi alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, ovvero quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14, la ditta, contestualmente all'istanza di riesame, ha trasmesso verifica puntuale di eventuali criteri localizzativi escludenti di cui al Programma medesimo., dichiarando la sola presenza di criteri penalizzanti relativi ai vincoli di cui alla tabella sopra riportata (A3bis).

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell'impianto produttivo in esame.

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Data di emissione	Scadenza	Note	N. ordine attività IPPC non	Sost. da AIA
AIA	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Regione Lombardia	Decreto Regione Lombardia n.6274	24/07/2015	05/07/2025		1,2,3	SI
AIA	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di Lecco	Nota di presa d'att prot. n.46106	07/10/2015	05/07/2025			SI
AIA	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di Lecco	Provvedimento Dirigenziale n.242	26/09/2017	05/07/2025			SI
Autorizzazione paesaggistica	artt. 146 e 159 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.	Provincia di Lecco	Provvedimento n. 30 del 03.09.2008 prot. n. 43384 Confermata con parere ambientale favorevole della Provincia in data 11.06.2013					NO
Autorizzazione paesaggistica semplificata	artt. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.	Comune di Bosisio Parini	Provvedimento n. 25/16	03/09/2016	-			NO
Autorizzazione paesaggistica semplificata	artt. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.	Comune di Bosisio Parini	Provvedimento n. 48/17	14/11/2017	-			NO

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Data di emissione	Scadenza	Note	N. ordine attività IPPC non	Sost. da AIA
Prevenzione incendi	DPR n. 151 del 01/08/11	Comando Provinciale VV Lecco	Pratica VVF. n. 24317 SCIA depositata in data 07.12.2016	Prot.VVF n.473 del 14.01.22	20.05.2026			NO

Tabella A4 – Stato autorizzativo

L'Azienda è stata oggetto di verifica di assoggettabilità alla VIA (esclusione) con nota Regione Lombardia prot.21842 del 3 ottobre 2008.

Con istruttoria tecnica effettuata dai preposti uffici della Struttura Autorizzazioni e Certificazioni di Regione Lombardia rispetto alla richiesta di assoggettabilità a VIA con nota prot.n. 21842 del 03.10.2008 è stato determinato il non assoggettamento alla procedura di VIA Regionale.

La ditta è in possesso delle seguenti certificazioni:

Certificazione n°	Data rilascio	Data scadenza
ISO 9001: 2015 n. 220	03.06.2020	16.06.2023

L'Azienda è inoltre in possesso della Certificazione n.IT257483 rilasciata in data 02.10.2020 di cui al Regolamento europeo n. 333/2011, al fine di definire la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali recuperati.

Con la presente istruttoria si valuta il riesame dell'AIA, con valenza di rinnovo, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata Sulla GUUE n. L208 del 17/08/2018) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tutti i dati di consumo, trattamento rifiuti ed emissione che vengono riportati di seguito nell'allegato fanno riferimento all'anno produttivo 2021.

B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

Le operazioni di recupero e smaltimento individuate per le attività svolte nell'insediamento sono le seguenti:

- D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12: Operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione,

la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Sui rifiuti in ingresso all'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

Operazioni autorizzate	Quantità massim di stoccaggio autorizzata (m ³)	Capacità autorizzata di trattamento (t/g o t/h)	Capacità autorizzata di trattamento annuo (t/a)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
R13 (messa in riserva)	2.258 mc	-	-	solidi	cumuli, cassonetti o container
D15 (deposito preliminare)	300 m ³	-	-	solidi	cumuli, cassonetti o container
R4 – R12	-	200 t/giorno	60.000 t/anno	solidi	-

Tabella B1 – operazioni autorizzate

N° sezione o area	Tipologia rifiuti / prodotti	Operazioni svolte autorizzate	Area destinata allo stoccaggio m ²	Quantitativi di stoccaggio autorizzati	
				m ³	t
Area A1 (area impermeabilizzata scoperta)	rifiuti non pericolosi Materiali recuperati / end of waste	R13-R4	277 m ²	1050 m ³	1050 t
Area A2 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi Materiali recuperati / end of waste	R13-R4	85 m ²	300 m ³	300 t
Area A3 (area impermeabilizzata scoperta)	rifiuti non pericolosi	R13	91 m ²	80 m ³	40 t
Area A4 (area impermeabilizzata scoperta)	rifiuti non pericolosi	R13	284 m ²	300 m ³	100 t
Area A5 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi	R13	60 m ²	134 m ³	45 t
Area A6 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE	R13	28 m ²	94 m ³	30 t
Area B (area impermeabilizzata scoperta)	rifiuti non pericolosi	R13-D15	240 m ²	300 m ³	100 t

N° sezione o area	Tipologia rifiuti / prodotti	Operazioni svolte autorizzate	Area destinata allo stoccaggio m ²	Quantitativi di stoccaggio autorizzati	
				m ³	t
Area C1 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi Materiali recuperati / end of waste	R12-R4	435 m ²	-	-
Area C2 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi Materiali recuperati / end of waste	R12-R4	147 m ²	-	-
Area C3 (area impermeabilizzata scoperta)	rifiuti non pericolosi	R12-R4	168 m ²	-	-
Area C4 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi	R12-R4	84 m ²	-	-
Area C5 (area impermeabilizzata coperta)	rifiuti non pericolosi	R12-R4	115 m ²	-	-
Area C6 (area impermeabilizzata scoperta)	rifiuti non pericolosi	R12-R4	77 m ²	-	-
Aree D1-D2-D3-D8 (aree impermeabilizzate scoperte)	Materiali recuperati / end of waste/rifiuti in attesa di certificazione EOW	R4	Complessivi 2.409 m ²	Complessivi 11.400 m ³	Complessivi 7.390 t
Aree D4-D5-D6-D7 (aree impermeabilizzate coperte)	Materiali recuperati / end of waste/rifiuti in attesa di certificazione EOW	R4	Complessivi 1.128 m ²	Complessivi 7.050 m ³	Complessivi 2.170 t
Area E (area impermeabilizzata scoperta)	Deposito temporaneo di rifiuti speciali di produzione propria	-	70 m ²	-	-
TOTALE R13				2258 m³	1.665 t
TOTALE D15				300 m³	100 t

Tabella B2 – descrizione per singola sezione di trattamento/stoccaggio

In relazione alla possibilità rifiuti speciali con riferimento al D.Lgs. 116/2020 in materia di classificazione dei rifiuti simili ai domestici provenienti da utenze non domestiche (sono esclusi i rifiuti decadenti da attività industriali), sono di seguito individuati i codici EER e le attività da cui originano, in coerenza all'allegato L-quater e alle attività di cui all'allegato L-quinquies:

Codici EER (Allegato L-quater D.Lgs 116/2020)		Attività di provenienza (Allegato L-quinquies D.Lgs 116/2020)
Frazione	EER	
RIFIUTI ORGANICI	200201	

CARTA E CARTONE	150101 - 200101	<p>18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.</p> <p>19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.</p> <p>20. Attività artigianali di produzione beni specifici.</p>
PLASTICA	150102 – 200139	
LEGNO	150103 – 200138	
METALLO	150104 – 200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	150105	
MULTIMATERIALE	150106	
VETRO	150107 – 200102	
TESSILE	150109 – 200110 – 200111	
INGOMBRANTI	200307	

Le tipologie di rifiuti in ingresso, sottoposti alle varie operazioni, sono individuate dai seguenti codici EER:

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R4	D15	R12
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X		X	
010409	scarti di sabbia e argilla	X		X	
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X		X	
020104	rifiuti plastici	X			
020110	rifiuti metallici	X	X		X
020199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente terre da coltivo, derivanti da pulizia di materia vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida)	X		X	
030101	scarti di corteccia e sughero	X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X			
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X			
070213	rifiuti plastici	X			
100210	scaglie di laminazione	X			

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R4	D15	R12
100299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, limitatamente a cascami di lavorazione)	X	X		X
100305	rifiuti di allumina	X			
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X			
100504	altre polveri e particolato	X			
100511	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X			
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	X			
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X			
100699	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe)	X			
100899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)	X	X		X
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X			
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X			
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X			
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X		X	
110299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti fini di ottone)	X			
110501	zinco solido	X	X		X
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)	X	X		X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi *	X	X		X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi (limitatamente agli scarti di lavorazione ferrosi in piccole dimensioni – viene sottoposto a recupero esclusivamente se allo stato fisico non polverulento) *	X	X		X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi *	X	X		X

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R4	D15	R12
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi (limitatamente agli scarti di lavorazione non ferrosi in piccole dimensioni – viene sottoposto a recupero esclusivamente se allo stato fisico non polverulento) *	X	X		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X			
120113	Rifiuti di saldatura	X			
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X		X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X		X
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione ferrosi – es. spezzoni – residui di stampo)	X	X		X
150101	imballaggi in carta e cartone	X			
150102	imballaggi in plastica	X			
150103	imballaggi in legno	X			
150104	imballaggi metallici*	X	X		X
150105	imballaggi compositi	X			
150106	imballaggi in materiali misti*	X	X		X
150107	imballaggi in vetro	X			
150109	imballaggi in materiale tessile	X			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150201	X		X	
160103	pneumatici fuori uso	X			
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	X			
160116	serbatoi per gas liquefatto (limitatamente a serbatoi bonificati e certificati gas-free)	X	X		X
160117	metalli ferrosi	X	X		X
160118	metalli non ferrosi	X	X		X
160119	plastica	X			
160120	vetro	X			
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni di cavo di rame ricoperto da riparazione o demolizione veicoli, carcasse metalliche in ghisa o alluminio, parti meccaniche di veicoli quali motori, alberi, ecc. bonificate e private di ogni loro contenuto pericoloso)	X	X		X

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R4	D15	R12
160214	Non RAEE - apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (limitatamente a "utensili industriali fissi di grandi dimensioni" sottoponibili a disassemblaggio per la separazione delle parti recuperabili)	X	X		X
160214	RAEE – apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a carcasse metalliche ferrose non ferrose dal disassemblaggio delle apparecchiature elettroniche bonificate e private di ogni loro contenuto pericoloso, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio o di cavo ricoperto, provenienti da demolizioni o manutenzione di apparecchiature elettroniche)	X	X		X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. (limitatamente a materiali metallici costituiti da scarti di produzione, prodotti non conformi o fuori mercato, fondi di magazzino)	X	X		X
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		X	
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		X	
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	X		X	
170101	cemento	X		X	
170102	mattoni	X		X	
170103	mattonelle e ceramiche	X		X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X		X	
170201	legno	X			
170202	vetro	X			
170203	plastica	X			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X		X	
170401	Rame, bronzo, ottone	X			X

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R4	D15	R12
170402	Alluminio	X	X		X
170403	Piombo	X	X		X
170404	Zinco	X	X		X
170405	ferro e acciaio	X	X		X
170406	Stagno	X	X		X
170407	metalli misti	X	X (Reg. UE n° 333/11 e D.M. 05.02.1998)		X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X			
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603	X		X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X		X	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X		X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti (limitatamente ai rifiuti ferrosi separati direttamente presso gli impianti di incenerimento)	X	X		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		X
191201	Carta e cartone	X			
191202	metalli ferrosi	X	X		X
191203	metalli non ferrosi	X	X		X
191204	plastica e gomma	X			
191205	Vetro	X			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X			
191208	prodotti tessili	X			
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (limitatamente ai rifiuti misti provenienti da impianti di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, esenti da componenti putrescibili e destinati a impianti di recupero/smaltimento finale)	X		X	
200101	Carta e cartone	X			

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R4	D15	R12
200102	Vetro	X			
200110	abbigliamento	X			
200111	prodotti tessili	X			
200136	RAEE - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X			
200139	plastica	X			
200140	Metalli	X	X		X
200201	rifiuti biodegradabili	X			
200202	terra e roccia	X		X	
200307	rifiuti ingombranti	X		X	

Tabella B3 – descrizione operazioni per EER

* Al fine del rispetto del divieto di cui all'All.I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici EER 120101,120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e i codici 150104 e 150106 sono accettabili in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici e non è attuabile il recupero dell'imballaggio in sé.

Si elencano di seguito le tipologie di rifiuti potenzialmente sottoponibili all'operazione di recupero R4 nell'ambito dell'attività IPPC (trattamento nel frantumatore).

Resta inteso che questi ed altri rifiuti possono essere sottoposti ad operazione di recupero R4 al fine di pervenire alla produzione di EoW anche attraverso le sole restanti attività non IPPC (trattamenti di cernita, vagliatura, cesoiatura), in funzione della loro pezzatura e tipologia merceologica nel rispetto del Reg.UE n° 333/11 e delle norme UNI per altri prodotti (STAGNO: UNI 10432, PIOMBO: UNI EN 12861 e ZINCO: UNI EN 12441).

Elenco rifiuti sottoponibili a trattamento nel frantumatore metalli

Codice EER	Descrizione rifiuto
020110	rifiuti metallici
100299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, limitatamente a cascami di lavorazione)
100899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi *
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi *
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione ferrosi es. spezzoni – residui di stampo)

150104	imballaggi metallici*
150106	imballaggi in materiali misti (limitatamente alla frazione metallica)*
160116	serbatoi per gas liquido (limitatamente ai serbatoi bonificati e certificati gas-free)
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. (limitatamente a materiali metallici costituiti da scarti di produzione, prodotti non conformi o fuori mercato, fondi di magazzino)
170402	Alluminio
170405	ferro e acciaio
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi

Tabella B3bis – descrizione EER sottoposti a frantumazione

* Al fine del rispetto del divieto di cui all'All.I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici EER 120101,120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e i codici 150104 e 150106 sono accettabili in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici e non è attuabile il recupero dell'imballaggio in sé.

L'Azienda effettua controlli radiometrici su tutti i carichi di rottami metallici in ingresso e in uscita tramite un portale fisso posto all'ingresso in corrispondenza della pesa. È inoltre previsto l'utilizzo di uno strumento portatile con il quale vengono integrati i controlli radiometrici effettuati col portale, nel caso di riscontro di un segnale di allarme. Le modalità di effettuazione delle verifiche sono riportate in specifica procedura redatta e sottoscritta da Esperto Qualificato incaricato dalla ditta.

La ditta ha inoltre individuato un'area, posta sul piazzale esterno, destinata alla sosta dei carichi durante le verifiche e all'isolamento del materiale contaminato in attesa di smaltimento o decadimento fisico.

La ditta ha adottato una procedura operativa per il controllo/monitoraggio ai sensi del Regolamento 333/2011 delle fasi di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto e del materiale "non più rifiuto" in uscita prevedendo registrazioni delle attività svolte tramite specifica modulistica a tal fine predisposta.

All'interno del complesso IPPC sono presenti anche alcune strutture di servizio quali gli uffici amministrativi ed i locali deposito attrezzature.

Le attività di recupero e smaltimento sono effettuate nelle zone individuate nella planimetria generale (tav 05 dell'agosto 2014 – aggiornamento luglio 2017) con disposizione delle zone operative.

In ausilio all'attività svolta, per la movimentazione dei rifiuti sono in uso le seguenti attrezzature: muletti, caricatori, pale, polipo meccanico, mezzi per trasporto su gomma, nr. 4 carroponete posizionati all'interno dei due capannoni.

L'attività di stoccaggio e trattamento è effettuata essenzialmente in periodo diurno, dalle ore 07.30 alle ore 19.00.

Descrizione delle attività di recupero/smaltimento effettuate:

L'operazione di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi consiste nello stoccaggio (in alternativa al deposito dei rifiuti sottoposti a messa in riserva R13) nell'apposita area **B**. La modalità di deposito è in cumuli e/o container e/o cassonetti, allo scoperto su area impermeabilizzata. Successivamente, i rifiuti oggetto di deposito preliminare, vengono ceduti accompagnati dal formulario di identificazione o altro equipollente documento, ad altri impianti autorizzati o comunicati che ne effettuano le operazioni di smaltimento in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche.

L'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi consiste nello stoccaggio nelle apposite aree **A1, A2, A3, A4, A5, A6** e **B**. La modalità di deposito prevista è in cumuli e/o container e/o cassonetti, allo scoperto o al coperto su area impermeabilizzata. Successivamente, i rifiuti oggetto di messa in riserva, qualora non avviati direttamente a recupero [R12–R4] all'interno dell'installazione IPPC, vengono ceduti accompagnati dal formulario di identificazione o altro equipollente documento, ad altri impianti autorizzati o comunicati che ne effettuano le operazioni di recupero in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche.

L'operazione preliminare precedente al recupero (R12), consiste in un'attività di pre-trattamento a cui vengono sottoposti i rifiuti non pericolosi destinati al recupero e per le quali la ditta ha effettuato la preliminare operazione di R13. L'attività consiste nell'effettuare delle preliminari operazioni di separazione, cernita e/o adeguamento volumetrico, senza tuttavia alterare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute. Attività quest'ultime da effettuarsi nelle one C. I rifiuti prodotti, prevalentemente recuperabili, identificabili in preponderanza con i codici EER 19 XX XX, saranno successivamente conferiti ad altri impianti autorizzati [es. art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.] e/o iscritti [art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.].

Le operazioni di recupero R12 effettuate su materiali ferrosi/non ferrosi sono finalizzate ad ottenere rifiuti omogenei da avviarsi ad altri impianti autorizzati che ne completino le operazioni di recupero.

L'operazione di recupero (R4) effettuata sui rifiuti identificati merceologicamente come metalli e composti metallici, consisterà:

- in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio dei mezzi in dotazione;
- nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso di:
 - . presso cesoia fissa, adibita alle operazioni di taglio dei rifiuti metallici;
 - . impianti mobili di trattamento: nastro, vaglio;
 - . frantumatore (mulino a martelli) adibito all'adeguamento volumetrico di rifiuti metallici e di prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero al fine di ottimizzare la successiva fase di trasporto. L'impianto di frantumazione è costituito da alimentatore metallico e frantoio con scarico inferiore alimentato da motore elettrico. Il rottame metallico è caricato nel frantumatore, con il controllo da parte dell'operatore, per mezzo dell'alimentatore metallico che accompagna il materiale sino alla rampa di scivolo che ha lo scopo di portare il materiale nel rullo di alimentazione, dove viene compresso fino ad uno spessore di ca. 500 mm., misura necessaria per permettere al rottame di entrare nel mulino. La rotazione del rullo di alimentazione viene controllata dall'operatore del mulino stesso. Il rullo di alimentazione viene alzato ed abbassato per mezzo di cilindri idraulici controllati ed azionati dall'operatore del mulino. Alla base della sede del frantoio si trovano le incudini e le griglie, sostituibili che hanno la capacità di dare la densità necessaria del prodotto finale richiesto. La parte

superiore del mulino è completata da una piastra di chiusura. Il materiale frantumato uscito dalle griglie cade su un nastro trasportatore vibrante, che lo scarica sul trasportatore a nastro brandeggiante in uscita. L'impianto di frantumazione è dotato di aspirazione localizzata che convoglia a un sistema di abbattimento a umido ed un filtro a coalescenza con candele in fibra di vetro (emissione E4);

- nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

Le operazioni di recupero R4 hanno la finalità dell'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art.184-ter D.lgs 152/06) con riferimento:

- 1) ai regolamenti comunitari, per l'ottenimento di End of Waste secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 333/2011 per l'industria metallurgica, ottenuti dall'operazione R4 effettuata su rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio;
- 2) Alle norme tecniche individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme UNI ed EURO, ottenute dall'operazione R4 effettuata su rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;

Non è invece previsto l'ottenimento di End of Waste secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 715/2013 per l'industria metallurgica, non essendo contemplata nell'AIA vigente l'operazione R4 effettuata su rifiuti di rame e leghe di rame.

La possibilità di ottenimento, dalle attività di recupero autorizzate, delle End of Waste secondo il regolamento comunitario sopra richiamato al punto 1, è regolamentata dalle specifiche procedure certificate di cui l'Azienda si è dotata ed in particolare attestata con Certificato n.IT257483 rev.1 del 02.10.2020 (valido fino al 12.10.2023), di conformità al Reg. (UE) n. 333/2011.

EoW – art.184-ter c.2 (Reg.UE 333/2011)

Nel caso di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e di alluminio rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento 333/2011/UE, le operazioni condotte saranno le seguenti (nel rispetto delle procedure certificate ai sensi del Regolamento 333/2011/UE):

- 1) L'ammissibilità dei rifiuti non pericolosi aventi codice a "specchio" sarà subordinato dall'acquisizione ad opera della scrivente ditta di idonei certificati analitici.
Si provvede all'acquisizione della documentazione di cui sopra da parte dei produttori per ogni partita di rifiuti conferita (proveniente continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito), nel qual caso la verifica verrà effettuata almeno semestralmente o comunque ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali dei cicli produttivi che generano il rifiuto.
- 2) Viene condotta la verifica, sui rifiuti in ingresso, del rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato I, punto 2 e Allegato II, punto 2, in particolare:
 - per i rottami ferrosi/acciaio, l'addetto effettuerà la verifica visiva del rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato I, punto 2:
 - rifiuto contenete ferro o acciaio recuperabile;
 - rifiuto non pericoloso;
 - rifiuto non costituito da limature, scaglie o polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
 - rifiuto non costituito da fusti o contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
 - per i rifiuti di alluminio, l'addetto effettuerà la verifica visiva del rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato II, punto 2:
 - rifiuto contenete alluminio o leghe di alluminio recuperabili;

- rifiuto non pericoloso;
- rifiuto non costituito da limature, scaglie o polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- rifiuto non costituito da fusti o contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

3) L'operazione di recupero R4 consisterà:

- ove necessario:
 - in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio dei mezzi in dotazione della ditta;
 - nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso di mulino frantumatore, o di presso cesoia o dei semoventi muniti di pinza o polipo;
- nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

L'operazione di recupero (R4) può consistere semplicemente nel controllare visivamente i rifiuti per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni necessarie alla attribuzione della cessazione della qualifica di rifiuto indicati sensi dell'art. 184 ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il materiale ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate verrà gestito come rifiuto fino a quando non sarà stata appurata la corrispondenza ed il rispetto di tutte le condizioni, previste all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dai Regolamenti comunitari ove applicabili, necessarie per la qualifica della sostanza come cessato rifiuto e per la quale non verrà più applicata la disciplina in materia di rifiuti.

➤ Le verifiche sui prodotti ottenuti dall'operazione di recupero consisteranno:

- Per i rottami metallici ferrosi, nel verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato I, punto 1, in particolare si provvederà:
 - a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie;
 - a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei:
 - ✓ metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
 - ✓ materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
- 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;

✓ residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche;
- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati siano esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento;
- ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita compilandone adeguata certificazione;
- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati non presentino caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15);
- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica;
- con cadenza almeno semestrale ad analizzare su alcuni campioni rappresentativi prelevati dalle partite create, la presenza di materiali estranei.
 - per i rottami metallici, costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio, nel verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1, in particolare si provvederà:
- a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione;
- a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è $\leq 5\%$ in peso oppure la resa del metallo è $\geq 90\%$. Sono considerati materiali estranei:
 - ✓ metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;
 - ✓ materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
 - ✓ materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
 - ✓ elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure

✓ residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati non contengono ossido di ferro in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio in condizioni atmosferiche normali;
- ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita compilandone adeguata certificazione;
- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati non presentino caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15);
- mediante un controllo visivo, a verificare che i rottami preparati non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica;
- Con cadenza almeno semestrale ad analizzare su alcuni campioni rappresentativi prelevati dalle partite create, la presenza di materiali estranei.

4) I rifiuti recuperati ai sensi del Reg. Ue. N. 333/2011 verranno ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di avvio a recupero (R4) presso l'impianto.

EoW – art.184-ter c.3 (caso per caso)

In riferimento alla Delibera 67/2020 del Consiglio SNPA recante “Linee Guida del Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente per l’applicazione della disciplina END OF WASTE di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006”, l’attività di recupero proposta ricade nella casistica individuata al **punto 7** della “Tabella 4.3- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”.

In particolare, le modifiche parziali proposte riguardano:

- tipologia di rifiuti recuperati,

Si tratta nel complesso di modifiche parziali al processo di recupero previsto alla tipologia 3.2 dell'allegato I sub.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., che perviene all’ottenimento del prodotto di materie prime secondarie per l’industria metallurgica rispondenti alle specifiche delle norme UNI.

I codici EER integrati e, ove presenti, le rispettive limitazioni, sono compatibili con le provenienze individuate alla tipologia 3.2 punto 3.2.1 (attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi e attività di selezione di rifiuti, nel caso specifico del EER160118 impianti di autodemolizione).

I quantitativi complessivi previsti in autorizzazione per l'attività di recupero R4 corrispondono a 60.000 t/anno, risultano compatibili con il limite di 66.410 ton/anno previsto per la tipologia 3.2 dall'Allegato 4 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 "Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998". Si consideri tuttavia che i quantitativi individuati in autorizzazione comprendono il complesso di operazioni effettuate, risultando preponderanti quelle riferibili alla produzione di End of Waste per l'industria metallurgica secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 333/2011.

L'attività di produzione materie prime secondarie per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme UNI è disciplinata attraverso procedura interna (Procedura PME) a cui si rimanda per la completa descrizione delle attività svolte. Si specifica che nella stessa procedura è prevista l'identificazione del lotto per ogni singolo mezzo di trasporto in uscita.

L'operazione R4 può dare origine a materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto corrispondenti alle caratteristiche di seguito descritte:

- I rottami di **ferro e acciaio e i rottami di alluminio**, inclusi i rottami delle **leghe di alluminio**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento **(UE) 333/2011**.
- I rottami di **piombo**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica UNI 14057:2006 ed essere conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso;
 - PCB e PCT < 25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- I rottami di **zinco**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica UNI EN 14290:2004 ed essere conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso;
 - PCB e PCT < 25 ppb;

- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- I rottami di **stagno**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica UNI 10432-1:2011 ed essere conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso;
 - PCB e PCT < 25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
 - I rottami di **nicHEL**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica di cui all'Allegato 1 al DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994 (ELENCO NAZIONALE DEI MATERIALI QUOTATI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE):
 - ROTTAMI DI NICHEL: ANODI E CATODI
Sono costituiti da vecchi anodi e catodi di nichel, non in lega, rottamati per cessato utilizzo.
Esenti da materiale ricoperto. Contenuto di Ni 98,5-99%, Co 0,5-1,0%
Norma di riferimento: UNI 7160/7
Quotati a Milano
 - ROTTAMI DI NICHEL: CASCAMI E ROTTAMI NON IN LEGA
Sono costituiti da cascami e avanzi di nichel non in lega, provenienti da lavorazione o rottamati per cessato utilizzo.
Esenti da materiale ricoperto. Contenuto di Ni 98,5-99%, Co 0,5-1,0%
Norma di riferimento: UNI 7160/7
Quotati a Milano e Firenze

Inoltre, dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
- solventi organici < 0,1% in peso;
- polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;

- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati ed ammissibili ai fini dell'operazione di recupero R4 e le relative norme tecniche di riferimento.

EER	DESCRIZIONE	Norma tecnica di riferimento
02 01 10	rifiuti metallici	Regolamento (UE) 333/2011
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, limitatamente a cascami di lavorazione)</i>	Regolamento (UE) 333/2011
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o lor leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)</i>	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo, zinco, stagno, nichel
11 05 01	<i>Zinco solido da processi galvanici a caldo</i>	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di zinco
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)</i>	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di zinco
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Regolamento (UE) 333/2011
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	Regolamento (UE) 333/2011
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Regolamento (UE) 333/2011 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di zinco, stagno, nichel
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	Regolamento (UE) 333/2011
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 <i>Si tratta di parti di utensili da taglio in acciaio (es. punte per utensili in acciaio rapido).</i>	Regolamento (UE) 333/2011
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a cascami di lavorazione ferrosi - es. spezzoni - residui di stampo)</i>	Regolamento (UE) 333/2011
15 01 04	imballaggi metallici <i>(limitatamente a quelli non idonei al riuso)</i>	Regolamento (UE) 333/2011 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo, zinco, stagno, nichel
15 01 06	imballaggi in materiali misti <i>Attraverso la cernita manuale si separano le parti metalliche degli imballaggi ottenendo un materiale del tutto analogo al codice 150104</i>	Regolamento (UE) 333/2011
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto (limitatamente ai	Regolamento (UE) 333/2011

EER	DESCRIZIONE	Norma tecnica di riferimento
	serbatoi bonificati e certificati gas-free)	
16 01 17	metalli ferrosi <i>parti di autoveicoli in ferro/acciaio non contaminati.</i>	Regolamento (UE) 333/2011
16 01 18	metalli non ferrosi <i>Si tratta di parti di autoveicoli in metalli non ferrosi (alluminio) non contaminati.</i>	Regolamento (UE) 333/2011
16 01 22	componenti non specificati altrimenti. <i>Limitatamente a componenti in alluminio</i>	Regolamento (UE) 333/2011
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213 <i>(limitatamente ai rifiuti non qualificabili come RAEE come previsto dall'esclusione di cui all'art.3 c.2 lett.b del D.Lgs.49/2014 - "utensili industriali fissi di grandi dimensioni" sottoponibili a disassemblaggio per la separazione delle parti recuperabili)</i>	Regolamento (UE) 333/2011
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Regolamento (UE) 333/2011
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. <i>limitatamente a materiali metallici (costituiti da ferro, acciaio, alluminio, piombo, zinco, stagno, nichel) costituiti da scarti di produzione o prodotti non conformi o fuori mercato</i>	Regolamento (UE) 333/2011 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo, zinco, stagno, nichel
17 04 02	Alluminio	Regolamento (UE) 333/2011
17 04 03	Piombo	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo
17 04 04	Zinco	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di zinco
17 04 05	ferro e acciaio	Regolamento (UE) 333/2011
17 04 06	Stagno	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di stagno
17 04 07	metalli misti	Regolamento (UE) 333/2011 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo, zinco, stagno, nichel
19 01 02	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti (limitatamente ai rifiuti ferrosi separati direttamente presso gli impianti di incenerimento - metalli separati	Regolamento (UE) 333/2011

EER	DESCRIZIONE	Norma tecnica di riferimento
	magneticamente dalle scorie della combustione). Accettabilità subordinata alla verifica analitica che certifichi l'assenza di POPs.	
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio (limitatamente ad operazioni di riduzione ulteriore della pezzatura rispetto a quella a cui è già stato ridotto il rifiuto in ingresso) <i>Metalli prodotti da impianti terzi di frantumazione. Il recupero consisterà in una eventuale frantumazione per ottenere una riduzione di pezzatura sulla base delle necessità del riutilizzatore e nel controllo per la qualifica end of waste (ferro/acciaio).</i>	Regolamento (UE) 333/2011
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente ad operazioni di riduzione ulteriore della pezzatura rispetto a quella a cui è già stato ridotto il rifiuto in ingresso) <i>Metalli prodotti da impianti terzi di frantumazione. Il recupero consisterà in una eventuale frantumazione per ottenere una riduzione di pezzatura sulla base delle necessità del riutilizzatore e nel controllo per la qualifica end of waste (alluminio)</i>	Regolamento (UE) 333/2011
19 12 02	metalli ferrosi (limitatamente ad operazioni di riduzione ulteriore della pezzatura rispetto a quella a cui è già stato ridotto il rifiuto in ingresso) <i>Metalli prodotti da impianti terzi di selezione/cernita. Il recupero consisterà nell'eventuale frantumazione e nel controllo per la qualifica end of waste (ferro/acciaio)</i>	Regolamento (UE) 333/2011
19 12 03	metalli non ferrosi (limitatamente ad operazioni di riduzione ulteriore della pezzatura rispetto a quella a cui è già stato ridotto il rifiuto in ingresso) <i>Metalli prodotti da impianti terzi di selezione/cernita. Il recupero consisterà nell'eventuale frantumazione e nel controllo per la qualifica end of waste (alluminio o altri metalli non ferrosi)</i>	Regolamento (UE) 333/2011 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo, zinco, stagno, nichel
20 01 40	Metalli	Regolamento (UE) 333/2011 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i rottami di piombo, zinco, stagno, nichel

Di seguito si riportano le valutazioni per la verifica di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso.

Piombo

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Piombo
Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica del piombo, conformi alle specifiche UNI 14057:2006
Dimensione massima del lotto	32 ton

Art. 184-ter comma 1

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti al piombo vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di piombo nelle forme usualmente commercializzate.

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale "vergine", direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene stoccato in aree scoperte o coperte (Aree D) e pavimentate in container, cassoni, colli, fusti e/o big bags.

Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 6 mesi a decorrere dalla loro avvenuta certificazione end of waste.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Il produttore effettua verifiche di conformità alla specifica tecnica UNI 14057:2006 al raggiungimento del lotto. Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario".

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario".

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
-----	-------------	---	---

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
15 01 04	imballaggi metallici		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. <i>limitatamente a materiali metallici (costituiti da piombo) costituiti da scarti di produzione o prodotti non conformi o fuori mercato</i>	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da piombo. Rifiuto solido non polverulento.	Come da paragrafo 6.A "Accettazione del rifiuto (fisica e documentale)" della procedura interna "PME"
17 04 03	Piombo		
17 04 07	metalli misti		
19 12 03	metalli non ferrosi		
20 01 40	Metalli		

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

"Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]".

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee ed eventuale adeguamento volumetrico nelle linee produttive dell'installazione (Aree A1-A2 o da C1 a C6).

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica Uni 14057:2006 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME).

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Zinco

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Zinco
Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica dello zinco, conformi alle specifiche UNI EN 14290:2004
Dimensione massima del lotto	32 ton

Art. 184-ter comma 1

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti allo zinco vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di zinco nelle forme usualmente commercializzate.

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale "verGINE", direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene stoccato in aree scoperte o coperte (Aree D) e pavimentate in container, cassoni, colli, fusti e/o big bags.

Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 6 mesi a decorrere dalla loro avvenuta certificazione end of waste.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Il produttore effettua verifiche di conformità alla specifica tecnica UNI EN 14290:2004 al raggiungimento del lotto.

Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario"

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario".

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
11 05 01	zinco solido	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da zinco. Rifiuto solido non polverulento.	Come da paragrafo 6.A "Accettazione del rifiuto (fisica e documentale)" della procedura interna "PME"
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, limitatamente a cascami di lavorazione)		
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		
15 01 04	imballaggi metallici		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. limitatamente a materiali metallici (costituiti da zinco) costituiti da scarti di produzione o prodotti non conformi o fuori mercato		
17 04 04	Zinco		
17 04 07	metalli misti		
19 12 03	metalli non ferrosi		
20 01 40	Metalli		

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

"Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]".

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee ed eventuale adeguamento volumetrico nelle linee produttive dell'installazione (Aree A1-A2 o da C1 a C6).

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica Uni En 14290:2004 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;

- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

d) *Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso*

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME).

e) *Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Stagno

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Stagno
Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica dello stagno, conformi alle specifiche UNI 10432-1:2011
Dimensione massima del lotto	32 ton

Art. 184-ter comma 1

a) *La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici*

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti allo stagno vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di stagno nelle forme usualmente commercializzate.

b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale "verGINE", direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene stoccato in aree scoperte o coperte (Aree D) e pavimentate in container, cassoni, colli, fusti e/o big bags.

Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 6 mesi a decorrere dalla loro avvenuta certificazione end of waste.

c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti*

Il produttore effettua verifiche di conformità di conformità alla specifica tecnica UNI 10432-1:2011 al raggiungimento del lotto.

Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario".

d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c) "Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario"

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

a) *Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da stagno. Rifiuto solido non polverulento.	Come da paragrafo 6.A "Accettazione del rifiuto (fisica e documentale)" della procedura interna "PME"
15 01 04	imballaggi metallici		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. <i>limitatamente a materiali metallici (costituiti da stagno) costituiti da scarti di produzione o prodotti non conformi o fuori mercato</i>		
17 04 06	Stagno		
17 04 07	metalli misti		
19 12 03	metalli non ferrosi		
20 01 40	Metalli		

b) *Processi e tecniche di trattamento consentiti*

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

"Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]".

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee ed eventuale adeguamento volumetrico nelle linee produttive dell'installazione (Aree A1-A2 o da C1 a C6).

c) *Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario*

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica Uni 10432-1:2011 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

d) *Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso*

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME).

e) *Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Nichel

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Nichel
Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica del nichel, conformi alle specifiche sotto riportate.
Dimensione massima del lotto	32 ton

Art. 184-ter comma 1

a) *La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici*

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti al nichel vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di nichel nelle forme usualmente commercializzate.

b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale "vergine", direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene stoccato in aree scoperte o coperte (Aree D) e pavimentate in container, cassoni, colli, fusti e/o big bags.

Il tempo massimo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, considerato che si tratta di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è individuato in 6 mesi a decorrere dalla loro avvenuta certificazione end of waste.

c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti*

Il produttore effettua, al raggiungimento del lotto, verifiche di conformità di conformità alla specifica tecnica di cui all'Allegato 1 al DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994 (ELENCO NAZIONALE DEI MATERIALI QUOTATI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE):

➤ **ROTTAMI DI NICHEL: ANODI E CATODI**

Sono costituiti da vecchi anodi e catodi di nichel, non in lega, rottamati per cessato utilizzo.

Esenti da materiale ricoperto. Contenuto di Ni 98,5-99%, Co 0,5-1,0%

Norma di riferimento: UNI 7160/7

Quotati a Milano

- **ROTTAMI DI NICHEL: CASCAMI E ROTTAMI NON IN LEGA**
Sono costituiti da cascami e avanzi di nichel non in lega, provenienti da lavorazione o rottamati per cessato utilizzo. Esenti da materiale ricoperto. Contenuto di Ni 98,5-99%, Co 0,5-1,0%
Norma di riferimento: UNI 7160/7
Quotati a Milano e Firenze

Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c) “Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario”.

d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c) “Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario”.

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

a) *Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero*

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da nichel. Rifiuto solido non polverulento.	Come da paragrafo 6.A “Accettazione del rifiuto (fisica e documentale)” della procedura interna “PME”
15 01 04	imballaggi metallici		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. <i>limitatamente a materiali metallici (costituiti da nichel) costituiti da scarti di produzione o prodotti non conformi o fuori mercato</i>		
17 04 07	metalli misti		
19 12 03	metalli non ferrosi		
20 01 40	Metalli		

b) *Processi e tecniche di trattamento consentiti*

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

“Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]”.

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee ed eventuale adeguamento volumetrico nelle linee produttive dell'installazione (Aree A1-A2 o da C1 a C6).

c) *Criteria di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario*

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica UNI EN 12861:2018 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs.101/2020;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

d) *Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso*

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME).


e) *Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Schemi a blocchi dei processi svolti:

N. 1 - ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA [R13] E/O DEPOSITO PRELIMINARE [D15]


FLUSSO DELLE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO IN INGRESSO



PROVINCIA DI LECCO
 Protocollo Partenza N. 37043/2022 del 11-08-2022
 Doc. Principale - Class. 9.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente


N. 2 - ATTIVITÀ DI RECUPERO [R12]

FLUSSO delle MOVIMENTAZIONI DEL RIFIUTO




N. 3 - ATTIVITÀ DI RICICLO/RECUPERO [R4]

FLUSSO DELLE OPERAZIONI VOLTE AL RECUPERO



PROVINCIA DI LECCO
 Protocollo Partenza N. 37043/2022 del 11-08-2022
 Doc. Principale - Class. 9.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

N. 4 - ATTIVITÀ DI DEPOSITO E.O.W RITIRATI DA TERZI



PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 37043/2022 del 11-08-2022
Doc. Principale - Class. 9.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tipologia di rifiuti in ingresso	Operazioni autorizzate	modalità di stoccaggio e caratteristiche stoccaggio	Quantità massima di stoccaggio autorizzata per gruppi omogenei di rifiuti in ingresso	Quantità totale massima di stoccaggio di rifiuti in ingresso autorizzata
Rifiuti non pericolosi	R13	Stoccaggio in cumuli, cassonetti o container su aree pavimentate in cls scoperte (piazzale) Zona A1 – A3 – A4	Rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi) 1430 m ³	R13: 2258 mc D15: 300 mc
	R13	Stoccaggio in cumuli, cassonetti o container su area pavimentata in cls coperta (capannone) Zona A2 – A5	Rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi) 434 m ³	
	R13	Stoccaggio in cumuli, cassonetti o container su area pavimentata in cls coperta (capannone) Zona A6	RAEE 94 m ³	
	R13-D15	Stoccaggio in cumuli, cassonetti o container su area pavimentata in cls allo scoperto (piazzale) Zona B	Rifiuti vari 300 m ³	

Tabella B4 – Tabella di sintesi per singola attività di gestione rifiuti

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”.

Sono poi utilizzati i prodotti specificati nella tabella sottostante, in cui si riportano le informazioni relative alle materie ausiliarie, intese come reagenti, oli, lubrificanti, gasolio, prodotti impiegati all’interno del complesso.

È inoltre presente un serbatoio interrato da 9000 lt per lo stoccaggio del gasolio per rifornimento mezzi aziendali. Tale area è stata oggetto di adeguamento come prescritto al rilascio dell’AIA e comunicato con Nota dell’Azienda del 09.02.2017.

Materia prima ausiliaria	Classificazione (CLP)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Quantità anno 2021
Oli	Non classificato	Liquido	Taniche/fusti al coperto collocati su vasca grigliata a tenuta	16.800 kg
grassi lubrificanti	Non classificato	Solido	Fusti/cisternette al coperto collocati su vasca grigliata a tenuta	

Materia prima ausiliaria	Classificazione (CLP)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Quantità anno 2021
Ossigeno	H270, H280	Gassoso	Bombole	1.382 mc
Gasolio rifornimento mezzi	H226, H332, H315, H351, H373, H304 H411	Liquido	Serbatoio interrato capacità 9 mc	140,25 t

N.B: L'elevato consumo di olio del 2021 è dovuto ad un intervento di totale sostituzione dell'olio lubrificante della cesoia – il consumo riferito ai 3 anni precedenti si attesta su valori dell'ordine di circa 1.200 Kg.

Tabella B5 – Caratteristiche materie prime ausiliarie

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico avviene mediante acquedotto pubblico. L'acqua prelevata viene utilizzata sia a scopo domestico (servizi igienici e spogliatoi) sia per l'alimentazione dei sistemi antincendio. I codici servizio acquedotto dell'utenza, come indicato nella nota ATO del 23/6/2022, sono 503000341, 503000342, 503000344.

In data 9/02/2021, come da comunicazione della Ditta datata 18/03/2021, è stato installato il sistema di contabilizzazione dei consumi di acque di ripristino della soluzione abbattente dello scrubber – emissione E4.

Inoltre, risultano installati i seguenti contatori:

- CA** CONTATORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- CA** CONTATORE A MAT. 1933182 – PALAZZINA WC UFFICI/ABITAZIONE
 - CB** CONTATORE B MAT. 95314 – IDRANTI ANTINCENDIO
 - CC** CONTATORE C MAT. 0862964 – SPOGLIATOI/ WC UFFICIO OPIFICIO
 - CD** CONTATORE D MAT. 87142973 – LABORATORIO
 - CE** CONTATORE E MAT. 11-0384444 – ABITAZIONI

L'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti non prevede utilizzi di acqua. La tabella seguente riporta i consumi idrici relativi all'anno 2021.

Fonte	Prelievo annuo Usi domestici + antincendio + reintegro scrubber
	Anno 2021
Acquedotto	242 mc

Tabella 10 – Approvvigionamenti idrici

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate presso l'insediamento sono:

- gas metano per l'alimentazione dell'impianto termico per il riscaldamento degli uffici, degli spogliatoi e dell'acqua dei servizi igienici; per le operazioni di taglio dei metalli con cannello (miscela di metano ed ossigeno);
- energia elettrica utilizzata negli uffici, per l'alimentazione dei macchinari utilizzati nel processo di gestione dei rifiuti e per il funzionamento dei presidi di abbattimento delle emissioni;
- gasolio per autotrazione.

La seguente tabella descrive le caratteristiche specifiche dell'impianto ed il relativo consumo annuo di combustibile indipendentemente dal quantitativo di rifiuti gestiti.

PRODUZIONE DI ENERGIA					
N° ordine attività IPPC e non	Impianto	Tipologia combustibile	Consumo annuo (mc)	Energia termica	
				Potenza nominale di targa (kW)	Energia prodotta (kWh/anno)
1 IPPC 2 e 4 non IPPC	Caldaia ex uffici amministrativi (piano terra)	Metano	*	28,5	*
-	Caldaia spogliatoi ex reparto ossitaglio	Metano	*	26,5	*

Tabella 11 – Produzione di energia termica non ad uso tecnologico

Si precisa che le due caldaie sono alimentate dall'unica linea di allaccio al gas metano e pertanto viene monitorato il consumo complessivo (anno 2021: 4.059 mc). La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni suddivisi per fonte energetica, elettricità e gasolio (combustibile utilizzato per il funzionamento dei mezzi per la movimentazione interna al complesso IPPC dei rifiuti) in rapporto con le quantità di rifiuti trattati:

Fonte energetica	Anno 2021	
	Quantità di energia consumata (KWh)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/t)
Elettrica	604.960	23
Fonte energetica	Anno 2021	
	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)
Gasolio*	165	0,00627
Fonte energetica	Anno 2021	
	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)
Metano**	4.059	0,154

Tabella 12 – Consumo energia in relazione ai rifiuti trattati

* dato cumulativo comprensivo di consumo per automezzi trasporto rifiuti e caricatori per movimentazione interna (pale, ragni)

** dato cumulativo comprensivo di tutti i consumi complessivi di metano, anche non direttamente connessi al trattamento rifiuti (riscaldamento, taglio)

B.4 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento

Gestione Fasi Avvio-Arresto e Malfunzionamento.

Alla luce delle indicazioni riportate nell'allegato B alla DGR 8/8831/2008, l'impianto in oggetto rientra nella casistica individuata come "impianti semplici per i quali non esistono in genere problematiche particolari legate soprattutto alle fasi di avvio e arresto".

Pertanto, il Gestore si atterrà alle seguenti condizioni:

- il Gestore dell'Installazione IPPC comunicherà tempestivamente all'Autorità Competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art.29-decies, comma 3c) del D.Lgs 152/2006. In tali casi la comunicazione, da trasmettere anche all'Autorità di controllo ed al Comune, riporterà:
 - la causa del malfunzionamento;
 - le azioni intraprese per la mitigazione degli impatti e per il ripristino del normale funzionamento;
 - i risultati della sorveglianza delle emissioni;
 - il riavvio degli impianti.
- il Gestore del complesso IPPC assicurerà:
 - il rispetto dei valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivi E per le componenti aria, acqua e rumore;
 - la riduzione, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, delle produzioni fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o la sospensione delle attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
 - il fermo, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, dei cicli produttivi o degli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dalla individuazione del guasto.

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

L'unico punto di emissione presente è quello denominato **E4** e derivante dal mulino a martelli utilizzato per la frantumazione di rifiuti metallici o di articoli metallici (materiali recuperati-EoW) derivanti dal ciclo di recupero, per adeguarli alle esigenze delle acciaierie a cui è destinato il materiale. I punti E2 ed E3 derivanti dalle operazioni di taglio termico sono stati dismessi in quanto l'Azienda non effettua più tali lavorazioni (reparto ossitaglio).

Il sistema di abbattimento delle emissioni derivanti dal mulino di frantumazione è quindi costituito da:

1) impianto abbattimento ad umido tipo Venturi, costituito da:

un ciclone collegato direttamente alla bocca del mulino mediante un tubo che ha il compito di aspirare la polvere emessa in fase di lavorazione del mulino. Su tale tubazione è

presente un “disco di rottura” a protezione dell’impianto in caso di eventi emergenziali. Questo ciclone ha la funzione di separare i materiali pesanti che vengono convogliati in una tramoggia per poi essere scaricati in un cassone, mentre le polveri sottili vengono aspirate nuovamente e convogliate nella torre di lavaggio: il lavatore Venturi.

Tale torre di lavaggio è costituita da una gola venturi con il suo diffusore verticale sormontato da un captatore di gocce elico centrifugo. L’aria parzialmente filtrata, emessa dalla parte superiore attraversa un involucro contenente uno strato di palline (totale corpi di riempimento 15.000) che fungono anch’esse da filtro, passa attraverso un separatore di gocce che ha la funzione di trattenere le particelle di acqua. Infine, l’aria depurata viene espulsa dal camino completo di regolare portella per presa campioni, posto sulla parte terminale del lavatore venturi.

I reflui derivanti vengono scaricati in una vasca di raccolta e decantazione, ove sono posizionati dei setti di sfioro da dove, tramite un estrattore fanghi a catena (draga fanghi), i fanghi vengono convogliati in una vasca di raccolta di circa 2 m³. La vasca è dotata di scarico di fondo con saracinesca.

La vasca di raccolta fanghi è dotata di copertura metallica al fine di evitare l’ingresso di acqua meteorica. Il troppo pieno di detta vasca è collegato a una cisternetta da 1 m³ dalla quale l’acqua decantata viene reimpressa nell’impianto di abbattimento.

2) filtro a coalescenza con candele in fibra di vetro, costituito da:

Filtro che sfrutta i principi di coalescenza delle particelle e la filtrazione meccanica della fibra di vetro.

L’aeriforme inquinato dalle particelle oleose viene aspirato attraverso le bocche poste nella parte alta del filtro per effetto della depressione creata dall’aspiratore centrifugo, passa attraverso i condotti verticali dove avviene una separazione meccanica delle particelle in sospensione per effetto centrifugo dovuto alla rotazione dell’aria impressa dall’elemento elicoidale inserito negli ingressi. Le particelle d’olio così separate ed agglomerate scivoleranno dalle pareti del condotto nella tramoggia sottostante, corredata di drenaggio e bidoncino di raccolta liquidi.

L’aria pretrattata dal condotto viene ulteriormente filtrata nel suo passaggio attraverso il filtro a cartuccia in fibra di vetro (candela).

Il sistema di aspirazione prevede la possibilità di regolazione della portata mediante azionamento di una serranda manuale, il cui settaggio determina, tramite l’inverter installato, una variabilità della portata indotta dal ventilatore.

I settaggi utilizzati per la suddetta serranda sono due:

- Serranda aperta, ottenendo il dato massimo di portata. Tale impostazione è utilizzata in fase di frantumazione di materiale pesante.
- Serranda parzialmente chiusa, ottenendo un dato di portata inferiore, con riduzione variabile proporzionale al grado di chiusura (indicativamente tra 2.500 e 3.500 Nm³/ora). Tale impostazione è utilizzata in fase di frantumazione di materiale leggero.

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto convogliate in atmosfera:

Attività IPPC/ no IPPC	Sigla Emissione	Provenienza		Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/giorno)	T (°C)	Inquinanti monitorati	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro sezione camino (mm)
IPPC n.1	E4	M4	Mulino a martelli per la frantumazione di metalli	4.400	4	ambiente	Polveri / nebbie oleose	Abbattitore ad umido scrubber venturi e filtro a coalescenza con candele in fibra di vetro	10	700

Tabella C1 – Emissioni in atmosfera convogliate

Sono inoltre presenti gli impianti ad inquinamento scarsamente rilevante di seguito elencati:

- due caldaie impiegate per la produzione di energia termica finalizzata al riscaldamento dei locali adibiti ad uffici amministrativi e spogliatoi;
- macchinari per lo svolgimento di operazioni di manutenzione interna, comprese eventuali attività di saldatura occasionale/saltuaria, presenti nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni convogliate sono riportate di seguito:

Sigla emissione	E4
Portata max di progetto (aria: Nm ³ /h; acqua: m ³ /h)	Portata massima: 4.400 Nm ³ /h
Tipologia del sistema di abbattimento	Ad umido / a coalescenza
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Inquinanti abbattuti	Polveri / nebbie oleose
Rendimento medio garantito (%)	Polveri 90% - Nebbie oleose 99%
Rifiuti prodotti dal sistema	300 Kg/a fanghi Emulsione oleosa (quantità da definire)
Perdita di carico (mm c.a.)	Pressostato differenziale
Consumo d'acqua (m ³ /h)	/
Gruppo di continuità (combustibile)	/
Sistema di riserva	/
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)	1
Manutenzione straordinaria (ore/anno)	In caso di emergenza
Sistema di Monitoraggio in continuo	No

Sigla emissione	E4
Varie	<ul style="list-style-type: none"> - Velocità di attraversamento effluente gassoso nella gola: 30 m/sec - Portata del fluido abbattente: 2 m³1000 m³ di effluente - Sistemi di controllo: contaore, pressostato differenziale

Tabella C2 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Nella BAT 25 non è previsto l'uso di filtri a coalescenza con candele in fibra di vetro. Si ritiene comunque che, visti i dati di monitoraggio inseriti in AIDA, tale sistema assicuri il rispetto dei limiti, obiettivo prestazionale da garantire secondo la DGR 3552 del 2012 a cui fa riferimento anche la DGR 3398 del 2020 di applicazione delle BAT conclusion.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo risultano quelle descritte nel seguente schema:

Sigla scarico	Coordinate UTM32 WGS84	Tipologie acque scaricate	Frequenza dello scarico	Recettore	Sistema di abbattimento
S1	X:523.159,996 Y:5.071.677,339	Acque nere civili dai servizi igienici	saltuario	Fognatura Nera	Nessuno
S2	X: 523.182,706 Y:5.071.683,347	Acque nere civili dai servizi igienici	saltuario	Fognatura Nera	Nessuno
S3	X:523.253,379 Y:5.071.712,417	Acque nere civili dai servizi igienici capannone ossitaglio	saltuario	Fognatura Nera	Nessuno
S4	X:523.308,409 Y:5.071.733,584	Meteoriche di prima pioggia (impianto TA4)	Ad ogni evento meteorico	Fognatura Nera	Disoleatore con filtro a coalescenza + filtro a carbone attivo + filtro a zeolite
		Acque nere civili dai servizi igienici palazzina uffici	saltuario		Nessuno
S5	X:523.151,886 Y:5.071.678,776	Meteoriche coperture (parte capannoni interno proprietà lato ovest non in uso all'attività)	Ad ogni evento meteorico	Fognatura bianca	Nessuno
S6	X: 523.173,891 Y:5.071.684,562	Meteoriche coperture (parte capannoni interno proprietà lato ovest non in uso all'attività) e palazzina uffici	Ad ogni evento meteorico	Fognatura bianca	Nessuno

Sigla scarico	Coordinate UTM32 WGS84	Tipologie acque scaricate	Frequenza dello scarico	Recettore	Sistema di abbattimento
S7	X:523.254,360 Y:5.071.716,717	Meteoriche coperture (capannoni frantumatore e ex ossitaglio), area terra battuta lato est, acque drenaggio collina	Ad ogni evento meteorico	Fognatura bianca	Nessuno
S8	X:523.318,922 Y:5.071.784,101	Meteoriche coperture (edificio interno proprietà lato est non in uso all'attività e nuovi locali uffici)	Ad ogni evento meteorico	Corso d'acqua superficiale (Roggia dei Livelli)	nessuno
		Acque di seconda pioggia (impianto TA4)	Ad ogni evento meteorico solo a vasche di prima pioggia piene		disoleatori con filtro a coalescenza + filtro a carbone attivo + filtro a zeolite

Tabella C5 – Emissioni idriche stato di fatto

Le superfici scolanti dei piazzali afferenti ai singoli sistemi di trattamento risultano:

SUPERFICI INSEDIAMENTO:

SUPERFICIE TOTALE:	mq	12.150
SUPERFICIE COPERTA	mq	3.621
SUPERFICIE SCOPERTA TOTALE	mq	8.529
SUPERFICIE SCOPERTA DRENANTE	mq	1.523
SUPERFICIE PIAZZALI IMPERMEABILIZZATI	mq	6.805
SUPERFICIE MURETTI E CORDOLI	mq	124

Descrizione del processo di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia

L'impianto prevede di trattare separatamente le acque provenienti dai piazzali TA1+TA2 e quelle provenienti dal piazzale TA3. Sono quindi previsti due distinti rami dell'impianto TA4 che lavorano in parallelo. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte da apposite griglie e recapitate nei relativi pozzetti sezionatori "VPP12".

Ciascun sezionatore è provvisto di un ingresso opportunamente dimensionato e di n.2 uscite, una per le acque di prima pioggia posta ad una quota più bassa e una per le acque di seconda pioggia posta alla stessa quota del tubo d'ingresso. Nella tubazione d'ingresso verrà inoltre installata la sonda a conducibilità di 1^a pioggia.

Le acque di prima pioggia entrano quindi direttamente nelle due vasche di accumulo tipo "VPP50" (Volume di stoccaggio 50mc). La prima vasca di accumulo è dedicata ai piazzali TA1+TA2, la seconda al piazzale TA3. Il volume geometrico di stoccaggio complessivo per i piazzali è pari a 100mc. Perciò l'acqua di prima pioggia accumulata è pari a 14.6mm per ogni metro quadro di superficie dei piazzali. ($100mc/6805mq = 14.6mm$) realmente il volume è settato a 86 mc (due vasche da 43 mc)

Non appena si attiva la condizione di "vasca piena" all'interno di ciascuna vasca di accumulo, una valvola elettromeccanica di non ritorno 24 V, installata nella tubazione in ingresso delle acque di 1° pioggia, esclude automaticamente l'ingresso delle acque meteoriche di 2^a pioggia all'interno della vasca di accumulo. Garantendo fino a fine ciclo che le acque di 1^a pioggia non si miscelino mai con quelle di 2^a pioggia. Solo quando verrà estratto l'ultimo litro d'acqua di prima pioggia alla 96^a h la stessa si riaprirà.

A questo punto tutte le acque meteoriche in arrivo ai pozzetti sezionatori (seconde piogge) defluiscono attraverso il tubo d'uscita posto ad una quota superiore e vengono, trattate in un sistema di separazione oli minerali/idrocarburi tipo "K200" realizzato secondo norme EN 858 composto da due distinte vasche (la prima di separazione fanghi, la seconda di separazione liquidi leggeri); infine, prima del recapito finale nel pozzetto di campionamento (PC2P) e, quindi, allo scarico in corso d'acqua superficiale "Roggia dei Livelli", le acque subiscono un trattamento di affinamento con filtrazione a carboni attivi e zeolite.

Lo stadio successivo è costituito dalle vasche di accumulo della prima pioggia, dotate di sistema di logica programmabile P.L.C., completo di pompa e galleggianti e sonda prima pioggia che comanda lo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura nera entro le 96 ore di tempo asciutto. La logica del sistema, programmabile, permette sempre di gestire l'evento meteorico impedendo che le acque di 1^a pioggia entrino in contatto con quelle di 2^a pioggia.

Se dovesse ricominciare a piovere prima delle 96 h di tempo, il sistema si resetterà automaticamente ripartendo da capo col conteggio delle ore. La valvola motorizzata e la logica del sistema garantiscono tale condizione.

Pertanto, la valvola motorizzata si riapre solo trascorse 96 ore di tempo asciutto (nuovo evento meteorico come definito dal RR4/06).

Logica di funzionamento sistema di 1^a pioggia:

Trascorse 48h (tempo attesa impostabile a piacimento) le acque di prima pioggia stoccate nelle vasche inizieranno ad essere inviate nell'impianto di separazione oli minerali tipo "Pirco 40".

Le vasche saranno svuotate in un tempo di 48h (le prime 48 h l'impianto resterà in attesa). Le due pompe collocate all'interno dei 2 singoli impianti (vasche "VPP50") saranno programmate affinché ciascuna funzioni alternativamente all'altra per un periodo di 6' 16" ogni ora (6,27minuti/h).

Considerando che la pompa lavora con una portata di ca. 10mc/h – 2,77 l/sec, la portata scaricata nella pubblica fognatura sarà quindi $2,77 \text{ l/sec} \times 60\text{sec} \times 2\text{pompe} \times 6,27\text{min} = 2084\text{l/h}$, per cui trascorse 48h dall'inizio dello svuotamento, le due vasche di accumulo saranno vuote:

$2084\text{l/h} \times 48\text{h} = 100\text{mc}$ il volume effettivo è pari a 86 mc, pertanto, il tempo di svuotamento è inferiore alle 48 ore. Solo allora si riapriranno le valvole motorizzate per ricevere l'eventuale altro dilavamento superficiale. Tempo totale trascorso = 96 h.

La quantificazione dei volumi di prima pioggia scaricati in fognatura è desumibile dal contaore di funzionamento delle pompe posizionato sul quadro elettrico dell'impianto.

Separatori Oli minerali / intercettatori liquidi leggeri:

Entrambi gli impianti posizionati sulla linea di 1^a e 2^a pioggia sono realizzati in conformità alla norma EN 858 realizzati con CLS a struttura monolitica ed antisismica, completi di galleggianti di sicurezza tarati per galleggiare sull'acqua e sprofondare nei liquidi leggeri.

Garantiscono nel caso vi sia un accumulo eccessivo di idrocarburi, nel vano di separazione degli oli l'impossibilità che gli stessi possano fuoriuscire.

I galleggianti, tarati su peso specifico pari ad 1, in caso di accumulo di idrocarburi si abbassano e vanno ad occludere la tubazione d'uscita, impedendo al materiale in sospensione di fuoriuscire dal sistema e riversarsi nello scarico.

Tali impianti sono inoltre dotati di ulteriore sistema di sicurezza tipo allarme ottico-acustico il quale, prima che si verifichi la condizione di chiusura del flusso (mediante occlusione del galleggiante), avvisa che è arrivato il momento di estrarre gli oli dal sistema e prima che l'impianto si blocchi.

Sono inoltre, come richiesto dalla norma, dotati di sistema di filtrazione a coalescenza;

Il filtro composto da materiale a base di resine ha la capacità di far aggregare le micro particelle d'olio facendole unire e successivamente flottare in superficie.

Non per ultimo il vano di sedimentazione VRF (vasca raccolta fanghi) posto prima del vano di separazione sia della vasca "K200" che del "PIRCO40" è dimensionato per avere una capacità di ritenzione pari a 250/300 Lt/s. (Il volume complessivo del vano di sedimentazione permette di sfruttare al meglio il principio fisico per la sedimentazione dei fanghi e la flottazione dei liquidi leggeri (tempi di contatto).

Filtrazione con carboni attivi e zeolite (di progetto):

Sulle linee di scarico delle acque di prima e di seconda pioggia, immediatamente a monte dei rispettivi pozzetti di campionamento, sono presenti due vasche denominate VA8 nelle quali è prevista la realizzazione di sistemi di filtrazione statica per entrambe le linee.

Ciascun filtro sarà realizzato mediante la suddivisione di ciascuna vasca in due camere messe in comunicazione sul fondo (suddivisione realizzata tramite l'utilizzo di una parete in pannelli di vetroresina e acciaio inox fissate sulle pareti della vasca).

Nelle due camere di ciascun filtro saranno posizionati strati di materiale filtrante, rispettivamente carbone attivo nella prima e zeolite nella seconda.

Gli strati di materiale filtranti saranno racchiusi, sopra e sotto, da materassini di filtro a coalescenza.

Il fornitore ha stimato una durata in efficienza dei filtri di nuova installazione pari a circa 5 anni (gli stessi devono pertanto essere periodicamente sostituiti).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei sistemi di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia (impianto TA4):

IMPIANTO TA4	ACQUA DA PIAZZALE TA3	RC2': VPP12: VPP 50:	POZZETTO DI RACCORDO TUBAZIONI ACQUE PIAZZALI 1.00X1.00m H.2.00m POZZETTO SEZIONATORE nr.1 VASCA 3.00x2.20m H= 2.46m VASCA PRIMA PIOGGIA. AREA 3360mq (TA3) nr.1 VASCA 10.00x2.50m H= 2.76m
	ACQUA DA PIAZZALI TA1 e TA2	RC1': VPP12: VPP 50:	POZZETTO DI RACCORDO TUBAZIONI ACQUE PIAZZALI 1.00X1.00m H.2.00m POZZETTO SEZIONATORE nr.1 VASCA 3.00x2.20m H= 2.46m VASCA PRIMA PIOGGIA. AREA 3460mq (TA1+TA2) nr.1 VASCA 10.00x2.50m H= 2.76m
	TRATTAMENTO FINALE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	RC1': PIRCO 40: VA 8: PC1P:	POZZETTO DI RACCORDO TUBAZIONI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 1.00X1.00m H.2.00m SEPARATORE OLII MINERALI/IDROCARBURI CON FILTRO A COALESCENZA 4.00x2.50m H= 2.76m. VASCA DI FILTRAZIONE CON CARBONI ATTIVI E ZEOLITE POZZETTO DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 1.00X1.00m H.2.00m
	TRATTAMENTO FINALE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA	RC2': K 200 VA 8: PC2P:	POZZETTO DI RACCORDO TUBAZIONI ACQUE DI SECONDA PIOGGIA 1.00X1.00m H.2.00m SEPARATORE OLII MINERALI/IDROCARBURI CON FILTRI A COALESCENZA A DUE VASCHE 8.00x2.50m + 4.00x2.50m H= 2.76m VASCA DI FILTRAZIONE CON CARBONI ATTIVI E ZEOLITE POZZETTO DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA 1.00X1.00m H.2.00m

n.b. misure vasche esterne

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle acque di prima pioggia scaricate, questa è determinabile attraverso il PLC cui sono collegate le pompe di svuotamento delle due rispettive vasche di accumulo della prima pioggia "VPP50".

Il PLC, mediante una funzione, è infatti in grado di contare il tempo di funzionamento delle pompe che moltiplicato per la portata delle pompe, in funzione della prevalenza, fornisce il dato quantitativo di acqua scaricata in fognatura.

Il recapito finale per le acque di prima pioggia depurate, tramite il pozzetto di campionamento (PC1P), sarà la fognatura nera nel punto di scarico S4.

Il recapito finale per le acque di seconda pioggia depurate, tramite il pozzetto di campionamento (PC2P), sarà il corso d'acqua superficiale "Roggia dei Livelli" nel punto di scarico S8.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il Comune di Bosisio Parini ha approvato il Piano di zonizzazione acustica con Delibera del C.C. n. 19 del 29/4/14; l'installazione è inserita in zona di classe VI con limiti assoluti di immissione diurno e notturni di 70 dBA e limiti di emissione diurni e notturni di 65 dBA. In tale classe acustica non risulta applicabile il limite differenziale di immissione presso gli edifici presenti a uso abitativo e/o ad uso uffici delle attività produttive limitrofe. Una porzione della ditta ove sono presenti aree di stoccaggio rifiuti e materiali recuperati/EoW è inserita in classe V.

- L'insediamento in oggetto confina:
 - a sud e a est con aree poste in Classe VI "Aree esclusivamente industriali";
 - a nord e ovest con aree poste in Classe V "Aree prevalentemente industriali";
- I ricettori più sensibili alla rumorosità dell'insediamento che si possono individuare nelle aree circostanti, consistono nei seguenti spazi abitativi:
 - Abitazioni: non sono presenti edifici adibiti ad abitazione in un raggio di almeno 200 m.
 - Locali di lavoro: tra i ricettori sensibili risultano i locali produttivi e relativi uffici delle aziende limitrofe.
- Le principali sorgenti di rumore generate dalla Ditta sono riconducibili a:
 - macchine ed impianti facenti parte integrante del ciclo di lavorazione (principalmente semoventi gommati dotati di polipi, pressa cesoia, mulino a martelli) nonché dai mezzi in transito da e per l'impianto;
 - impianti di abbattimento emissioni atmosfera lato frantumatore (mulino a martelli – emissione E4) nonché le ventole raffreddamento a servizio della pressa - cesoia.

La valutazione di impatto acustico è stata effettuata nel mese di agosto 2014 e successivamente integrata con nuove valutazioni nel febbraio e nel maggio 2015. Sono stati evidenziati livelli che risultano inferiori ai limiti di legge attualmente vigenti per l'area di appartenenza dell'impianto e per le aree adiacenti sia per ciò che riguarda i valori di immissione assoluti e differenziali, sia per ciò che riguarda i valori di emissione.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Tutte le attività di gestione rifiuti nonché di carico/scarico riguardano rifiuti allo stato solido e sono effettuate esclusivamente su aree opportunamente pavimentate ed impermeabilizzate. Nell'insediamento è prevista la presenza di materiale assorbente da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali.

Le aree drenanti sono opportunamente delimitate da cordoli in cls.

Nell'insediamento è installato un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato con annesso serbatoio interrato con capacità di 9000 Lt a doppia parete, destinato allo stoccaggio di gasolio per autotrazione (realizzazione nuovo impianto completata nell'anno 2016).

C.5 Produzione Rifiuti

La Ditta può generare rifiuti in seguito all'esercizio delle operazioni R12 e R4 (nel caso in cui non si riscontrino la corrispondenza alle norme e condizioni disposte dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non consentendone la cessazione di qualifica di rifiuto). I rifiuti prodotti, decadenti dalle sopra

citare attività, identificabili prevalentemente con i codici 19 XX XX, saranno sottoposti all'operazione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) e art.185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella zona "E".

I rifiuti decadenti, soggiacenti al regime di deposito temporaneo, verranno ceduti, accompagnati da regolare documento di trasporto (formulario di identificazione, allegato VII, ad altri impianti di recupero e/o smaltimento).

Si riporta di seguito tabella non esaustiva dei rifiuti prodotti dall'installazione.

Codice EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Modalità di stoccaggio e caratteristiche del deposito	Destino finale	EER Specchio
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	Liquido	Ottenuti dalle periodiche operazioni di pulizia delle vasche di desolazione	R1	NO
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	Fangoso palabile	Ottenuti dalle periodiche operazioni di pulizia dello scrubber	D	SI
191202	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	solidi	Zona E dell'impianto in cumuli o container	R	NO
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	Liquido	Ottenuti dalle periodiche operazioni di spurgo delle vasche di accumulo prima e seconda pioggia (annotazione da riportarsi sul registro rifiuti)	D	SI
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	Liquido	rifiuto liquido costituito dalla soluzione abbattente dello scrubber (annotazione da riportarsi sul registro rifiuti)	D	SI
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	solido	Sostituzione dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche (filtri a carbone attivo e/o filtri a zeolite)	R/D	SI
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	Liquido	intervento di pulizia della pesa e griglie/canaline (tramite idropulitrice)	D	SI

Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti prodotti

N.B. Per i codici EER specchio la corretta classificazione (EER non pericoloso riportato in tabella o rispettivo EER specchio pericoloso) dovrà essere attestata da analisi chimica che contempri tutti i parametri pertinenti.

C.6 Bonifiche

Lo stabilimento è stato soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

A seguito di sversamento di gasolio da Caterpillar 330, dichiarato dalla ditta causato da un furto a opera di ignoti, nel mese di novembre 2014, la ditta ha eseguito un intervento di messa in sicurezza di emergenza consistente nella pulizia e decorticazione di una porzione di terreno, posto nel piazzale lato nord della ditta, che era stato interessato dallo sversamento. L'intervento di messa in sicurezza si è positivamente concluso (nota ARPA prot.n. 17272 del 10.02.2015).

Presso la ditta era stata svolta nell'anno 2008 una precedente attività di indagine dei terreni a seguito di perdite dal serbatoio interrato di gasolio. In base ai risultati analitici delle analisi di parte e di ARPA che non hanno evidenziato in alcuno dei punti indagati superamenti delle C.S.C. di riferimento, colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, per i parametri indagati (Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12, BTEX, metalli e IPA) si erano ritenute concluse le indagini e chiuso il procedimento per assenza di contaminazione (nota ARPA prot.n. 153448 del 31.10.2008).

Nella nota ARPA sopracitata si evidenziava comunque la presenza per il parametro Idrocarburi C>12 di valori prossimi al limite per la destinazione d'uso commerciale/industriale del sito che rilevavano quindi un'alterazione della matrice terreno. In relazione alle modalità di campionamento (sondaggio inclinato) e quindi alla mancanza di informazioni in merito agli strati di terreno immediatamente al di sotto del piano di posa del serbatoio si evidenziava la necessità, al momento della rimozione del serbatoio o in occasione di eventuali movimentazioni di terreno in prossimità dello stesso, di effettuazione di ulteriori approfondimenti di indagine.

C.7 Rischi di incidente rilevante

L'azienda ha dichiarato che, considerata la natura non pericolosa dei rifiuti gestiti, l'installazione non è assoggettata agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 e s.m.i.

L'Azienda non detiene nell'installazione depositi di sostanze di cui alla parte 1 e alla parte 2 dell'allegato 1 al D.lgs 105/2015, ovvero ne detiene per quantitativi inferiori alle rispettive soglie inferiori individuate (come nel caso del deposito di gasolio per autotrazione e dell'ossigeno per il taglio con cannello).

D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

Di seguito è riportata la valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata Sulla GUUE n. L208 del 17/08/2018) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE			
1.1 Prestazione ambientale complessiva			
N.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
1	<p>BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference 	APPLICATA	<p>L'Azienda applica un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.</p> <p>Inoltre sono applicate specifiche procedure che disciplinano l'attività di recupero dei rifiuti (procedura certificata per i rifiuti ferrosi e alluminio ai sensi del Reg.UE 333/2011 e procedure interne per le altre tipologie di metalli).</p> <p>L'Azienda si è dotata di un sistema di gestione ambientale che contiene gli elementi previsti dalla BAT (il sistema non è attualmente oggetto di certificazione)</p>

	<p>Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM),</p> <p>b) azione correttiva e preventiva,</p> <p>c) tenuta di registri,</p> <p>d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</p> <p>VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;</p> <p>IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;</p> <p>X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);</p> <p>XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);</p> <p>XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);</p> <p>XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);</p> <p>XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);</p> <p>XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).</p>		
2	<p>BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</p> <p>a) Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti</p> <p>b) Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti</p> <p>c) Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti</p> <p>d) Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita</p> <p>e) Garantire la segregazione dei rifiuti</p> <p>f) Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura</p> <p>g) Cernita dei rifiuti solidi in ingresso</p>	<p>APPLICATA</p>	<p>L'Azienda, ha implementato le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso e di sistema di gestione della qualità dei prodotti in uscita come previste dalla d.g.r. 3398/2020 e dal regolamento UE n° 333/2011.</p> <p>Nel protocollo di gestione rifiuti sono predisposte le procedure di preaccettazione, caratterizzazione e accettazione dei rifiuti.</p> <p>L'Azienda garantisce la tracciabilità e l'inventario dei rifiuti gestiti attraverso la documentazione amministrativa gestita mediante apposito programma gestionale.</p> <p>Sono previsti idonei sistemi di separazione fisica dei rifiuti a seconda delle loro proprietà (attraverso l'uso di barriere mobili, new jersey, contenitori).</p> <p>La tecnica di cui al punto f) non è applicabile in quanto non sono previste operazioni di miscelazione che possano dare luogo a reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti.</p> <p>Sono applicati idonei sistemi di cernita dei rifiuti solidi in ingresso mediante esame visivo, separazione manuale o meccanica.</p>
3	<p>BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste</p>		

	<p>nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>I. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; <p>II. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; • valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; • dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52); <p>III. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri). 	<p>APPLICATA</p>	<p>Non essendo stato fornito l'inventario dei flussi comprensivo delle informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, le informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, le informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, al fine di individuare quali siano i parametri «pertinenti» è previsto il monitoraggio completo di tutti i parametri secondo le frequenze stabilite al fine di acquisire dati utili alla valutazione prevista dalla DGR 3398/2020</p>
<p>4</p>	<p>BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ubicazione ottimale del deposito b. Adeguatezza della capacità del deposito c. Funzionamento sicuro del deposito d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati 	<p>APPLICATA</p>	<p>Si premette che l'impianto è esistente e non ha subito recenti modifiche, ed ha previsto l'adozione delle tecniche descritte ai punti a-b-c-d secondo le modalità di seguito descritte per quanto pertinenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ubicazione dell'impianto in area produttiva lontana da aree residenziali, aree sensibili. L'organizzazione delle aree è consolidata da diversi anni e garantisce al minimo la movimentazione dei rifiuti; sono individuate aree specifiche per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti. <p>Gli impatti e i rischi ambientali sono ridotti al minimo grazie alle caratteristiche strutturali delle</p>

			<p>zone operative adibite allo stoccaggio ed all'utilizzo di new-jersey mobili e/o container atti ad assicurare in caso di necessità un'ottimale segregazione dei rifiuti sulla base delle caratteristiche fisiche e chimiche.</p> <p>I rifiuti (in ingresso e in uscita) non sono movimentati più volte, ma dalle aree di stoccaggio in ingresso sono avviati alle operazioni di trattamento ed i rifiuti in uscita dalle aree di stoccaggio sono avviati alle operazioni di recupero/smaltimento presso impianti terzi.</p> <p>b. I quantitativi richiesti sono stati pensati per assicurare un adeguato stoccaggio dei rifiuti mantenendo la netta separazione delle aree e permettendo l'ideale movimentazione degli stessi assicurando comunque il mantenimento dell'ideale spazio di transito dei mezzi.</p> <p>La capacità massima del deposito è stata definita ed autorizzata, ed il relativo rispetto viene monitorato attraverso software gestionale rifiuti.</p> <p>Il software gestionale monitora anche il rispetto delle tempistiche definite in autorizzazione ovvero sei mesi dall'accettazione per i rifiuti da avviare a recupero ed in un anno dall'accettazione per i rifiuti da avviare a smaltimento.</p> <p>c. Non sono ritirati rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc.,</p> <p>Per lo stoccaggio dei rifiuti sono utilizzati contenitori idonei allo scopo.</p> <p>d. Non è previsto il ritiro di rifiuti pericolosi.</p>
5	BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	APPLICATA	Le procedure adottate per le operazioni di movimentazione e trasferimento, predisposte nell'ambito del DVR e del piano di emergenza sulla base della

	<p>Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, - operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, - adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, - in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). <p>Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>		<p>valutazione del rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale, garantiscono che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento</p>
--	---	--	--

1.2 Monitoraggio

N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
6	<p>BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>	APPLICATA	<p>Le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue sono oggetto di monitoraggio nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione (ritenuto l'unico punto fondamentale). Le acque reflue, prima dello scarico, sono trattate come descritto nel quadro ambientale e periodicamente analizzate prima dello scarico (acque di prima pioggia in pubblica fognatura e acque meteoriche di seconda pioggia in corso d'acqua superficiale), come da Piano di Monitoraggio.</p>
7	<p>BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. OMISSIS</p>	APPLICATA	<p>Le emissioni nell'acqua sono oggetto di monitoraggio periodico secondo le modalità e la frequenza definita nel piano di monitoraggio AIA predisposto dall'Autorità Competente.</p>
8	<p>BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. OMISSIS</p>	APPLICATA	<p>Le emissioni convogliate in atmosfera sono oggetto di monitoraggio periodico secondo le modalità e la frequenza definita nel piano di monitoraggio AIA predisposto dall'Autorità Competente. Non avendo individuato le sostanze rilevanti nell'inventario delle emissioni viene prescritto il monitoraggio completo di tutti i parametri con frequenze stabilite al fine di acquisire dati utili alla</p>

			valutazione prevista dalla DGR 3398/2020 (esclusione di un parametro solo se le verifiche eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle BATC hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ)
9	<p>BAT 9. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito</p> <p>a. Misurazione b. Fattori di emissione c. Bilancio di massa</p>	NON APPLICABILE	Non sono effettuate attività di rigenerazione di solventi esausti, decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico
10	<p>BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.</p> <p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). <p>La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p>	NON APPLICABILE	La presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili non risulta probabile e/o comprovata. Non è previsto il ritiro di rifiuti odorigeni.
11	<p>BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.</p> <p>Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.</p>	APPLICATA	<p>E' previsto il monitoraggio e la registrazione nell'applicativo AIDA dei dati relativi ai consumi e produzione di residui come da piano di monitoraggio AIA.</p> <p>Per i consumi idrici sono installati i seguenti contatori su usi specifici:</p> <p>In caso di scostamenti maggiori del 20% dei consumi rispetto all'anno d'esercizio precedente (senza che ciò sia riconducibile a modifiche apportate all'impianto) sarà redatto apposito commento/nota per dare spiegazione di tale evento.</p>
1.3 Emissioni nell'atmosfera			
N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
12	BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr.	APPLICABILE LIMITATAMENTE AL PROTOCOLLO DI GESTIONE	La presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili non risulta probabile e/o comprovata.

	<p>BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un protocollo contenente azioni e scadenze, — un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, — un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, — un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 	ODORI	La gestione di eventuali molestie olfattive viene definita all'interno del protocollo di gestione odori.
13	<p>BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza b. Uso di trattamento chimico c. Ottimizzare il trattamento aerobico 	NON APPLICABILE	Nel caso specifico dei rifiuti aventi EER 200201 "rifiuti biodegradabili", costituiti da sfalci e potature dalla manutenzione di giardini e parchi, è prevista la messa in riserva in cassoni chiusi e a tenuta e l'avvio a recupero entro 72 ore dalla ricezione (tecnica di cui al punto a.)
14	<p>BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità c. Prevenzione della corrosione d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse e. Bagnatura f. Manutenzione g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair) 	APPLICATA	<p>Le attività dell'Azienda non danno origine ad emissioni diffuse in atmosfera di polveri e odori.</p> <p>Non sono trattati rifiuti che per caratteristiche fisiche sono polverulenti, ma dalle operazioni possono comunque potenzialmente generarsi polveri e/o emissioni odorigene, anche in considerazione della tipologia di deposito dei rifiuti (in cumuli, all'aperto)</p> <p>In merito alla gestione dei rifiuti aventi EER 200201 "rifiuti biodegradabili", si può affermare che risultano ridotte al minimo le potenziali fonti di emissioni diffuse, anche in considerazione delle operazioni di sola movimentazione e deposito degli stessi.</p>
15	<p>BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Corretta progettazione degli impianti b. Gestione degli impianti 	NON APPLICABILE	I processi adottati dalla Ditta non danno luogo ad emissioni di gas e vapori che necessitino di sistemi di recupero o di controllo dei processi (come nemmeno di dover ricorrere alla combustione in torcia per ragioni di sicurezza o condizioni operative straordinarie).
16	<p>BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia b. Monitoraggio e registrazione dei dati 	NON APPLICABILE	I processi adottati dalla Ditta non danno luogo ad emissioni di gas e vapori che necessitino della combustione in torcia.

	nell'ambito della gestione della combustione in torcia		
1.4 Rumore e vibrazioni			
N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
17	<p>BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 	DA APPLICARE	<p>La Ditta si impegna ad adottare adeguate misure di contenimento delle sorgenti nel caso si verifichi che i livelli di rumorosità non risultano conformi alle stime effettuate in sede previsionale. La valutazione acustica verso i ricettori sensibili esterni verrà aggiornata a seguito della variazione del ciclo di recupero o della classe di zonizzazione acustica comunale.</p> <p>È predisposto, attuato e riesaminato regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), il piano di gestione del rumore e delle vibrazioni, come richiesto dalla BAT.</p>
18	<p>BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici b. Misure operative c. Apparecchiature a bassa rumorosità d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni e. Attenuazione del rumore 	APPLICATA	<p>Sono applicate le misure di cui alle lettere a. e b. della BAT.</p> <p>La valutazione acustica verso i ricettori sensibili esterni verrà aggiornata a seguito della variazione dei processi dell'installazione o della classe di zonizzazione acustica comunale</p> <p>Nella scelta di eventuali modifiche impiantistiche devono essere valutate anche le BAT di cui alle lettere c) d) e)</p>
1.5 Emissioni nell'acqua			
N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
19	<p>BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gestione dell'acqua b. Ricircolo dell'acqua c. Superficie impermeabile d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi e. Copertura delle zone di deposito e di 	APPLICATA	<p>E' applicata una combinazione delle tecniche sopra descritte quali:</p> <p>Punto a: ottimizzazione del consumo di acqua mediante pulizia a secco dei piazzali invece che lavaggio ad acqua,</p> <p>Punto b non è attualmente effettuato alcun ricircolo dell'acqua</p> <p>Punto c: impermeabilizzazione delle superfici adibite alle attività di deposito e trattamento dei rifiuti, in relazione ai rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua,</p> <p>Punto d: non è previsto il deposito di</p>

	<p>trattamento dei rifiuti</p> <p>f. La segregazione dei flussi di acque</p> <p>g. Adeguate infrastrutture di drenaggio</p> <p>h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite</p> <p>i. Adeguata capacità di deposito temporaneo</p>		<p>rifiuti liquidi in vasche o serbatoi,</p> <p>Punto e: non è previsto il deposito dei rifiuti pericolosi,</p> <p>Punto f: secondo quanto previsto nella configurazione del sistema di raccolta delle acque già esistente ed autorizzato, ogni flusso di acque è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare, il flusso di acque reflue potenzialmente contaminato (acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) viene raccolto e trattato separatamente da quello delle acque meteoriche non contaminate (raccolte dalla copertura del capannone o dall'area uffici fisicamente separata dal piazzale).</p> <p>Punto h: Non sono previste tubazioni interrato di trasferimento dei rifiuti,</p> <p>Punto i: La rete che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali è dotata di un sistema di accumulo adeguatamente dimensionato.</p>
20	<p>BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito</p> <p>OMISSIS</p>	<p>NON APPLICABILE</p>	<p>Dall'impianto di trattamento rifiuti non derivano acque di natura industriale soggette alla BAT.</p> <p>Sulle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (dove sono effettuate attività di deposito dei rifiuti) sono applicate le tecniche di trattamento descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al punto c. (Separazione fisica tramite separazione olio/acqua e sedimentazione). <p>E' prevista l'implementazione delle ulteriori tecniche di trattamento di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al punto d. (Adsorbimento con carboni attivi), per l'abbattimento di inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX, - al punto q. (Filtrazione con zeolite), per l'abbattimento di solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato.
1.6 Emissioni da inconvenienti e incidenti			
N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
21	BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT	APPLICATA	Nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (DVR – piano di

	<p>consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).</p> <p>a. Misure di protezione</p> <p>b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti</p> <p>c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti</p>		<p>emergenza) sono individuate e definite le misure di protezione, le modalità di gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti e le modalità di registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti, come descritti nella BAT.</p> <p>E' stato predisposto il piano di emergenza interno con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132, trasmesso alla Prefettura di Lecco in data 05.03.2019.</p>
--	--	--	---

1.7 Efficienza nell'uso dei materiali

N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
22	<p>BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.</p> <p>Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).</p>	NON APPLICABILE	I trattamenti effettuati non prevedono l'utilizzo di materiali sostituibili con altri materiali.

1.8 Efficienza energetica

N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
23	<p>BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito</p> <p>a. Piano di efficienza energetica</p> <p>b. Registro del bilancio energetico</p>	APPLICATA	<p>E' periodicamente definito e calcolato il consumo specifico di energia delle attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati), pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni.</p> <p>E' tenuto un registro del bilancio energetico (AIDA) riportante il consumo di energia suddivisi per tipo di fonte.</p>

1.9 Riutilizzo degli imballaggi

N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
24	<p>BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).</p> <p>Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).</p>	APPLICATA	<p>Gli imballaggi (fusti, contenitori, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute.</p> <p>Non è previsto nessun trattamento finalizzato al loro riutilizzo.</p>

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

2.1 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti

2.1.1 Emissioni nell'atmosfera			
N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
25	<p>BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ciclone b. Filtro a tessuto c. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>) d. Iniezione d'acqua nel frantumatore <p>Il livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti è 2-5 mg/Nm³ (Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm³.)</p>	APPLICATA	<p>Per il contenimento delle emissioni convogliate derivanti dall'attività IPPC n.1 (mulino a martelli) è applicata la tecnica descritta al punto c), mediante l'impiego di un impianto di abbattimento costituito da un filtro ad umido scrubber venturi e filtro a coalescenza con candele in fibra di vetro, conformi rispettivamente alle schede AU.SV.01 e DC.CF.01 della DGR 3552/2012.</p> <p>Nella BAT 25 non è previsto l'uso di filtri a coalescenza con candele in fibra di vetro, ma viene ritenuto idoneo, considerando che si tratta di un sistema di abbattimento secondario e che viene garantito il rispetto dei limiti. Il dato del parametro polveri (AIDA) misurato ad oggi è inferiore al limite 2-5mg/Nm³ previsto della BAT.</p>

2.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici

2.2.1 prestazione ambientale complessiva

N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
26	<p>BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione; b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo); c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia 	APPLICATA	<p>La BAT 14g è applicata garantendo la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.</p> <p>Attraverso l'applicazione delle procedure di accettazione e ispezione dei rifiuti metallici che saranno predisposte ai sensi della d.g.r. n. 10222 del 28.09.2009 e del regolamento UE n° 333/2011, saranno assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione; - la rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo). <p>Si provvederà inoltre al trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia.</p>

2.2.2 deflagrazioni

N.	MTD	STATO APPLICAZIONE	NOTE
----	-----	--------------------	------

PROVINCIA DI LECCO
 Protocollo Partenza N. 37043/2022 del 11-08-2022
 Doc. Principale - Class. 9.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		APPLICAZIONE	
27	BAT 27. Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito. <ul style="list-style-type: none"> a. Piano di gestione in caso di deflagrazione b. Serrande di sovrappressione c. Pre-frantumazione 	APPLICATA	L'Azienda si è dotata di un piano di gestione delle emergenze, comprensivo della gestione dei casi di deflagrazione (tecnica "a"). Inoltre, l'impianto di frantumazione metalli (mulino a martelli) è dotato, al fine di ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, di serrande di sovrappressione (tecnica "b") poste sul condotto a monte del filtro a coalescenza. La pre-frantumazione non risulta necessaria in quanto il mulino è strutturato per il trattamento di rifiuti di piccole dimensioni.
2.2.3 efficienza energetica			
N.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
28	BAT 28. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.	APPLICATA	Il frantumatore è alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati
2.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento dei RAEE			
2.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico			
2.5 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio			
3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI			
3.1 Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento biologico dei rifiuti			
3.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti			

3.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti

3.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI

4.1 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

4.2 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuata la rigenerazione degli oli usati

4.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico

4.4 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuata la rigenerazione dei solventi esausti

4.5 BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti

Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non sono effettuate rigenerazione degli oli usati, trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e rigenerazione dei solventi esausti

4.6 Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Partenza N. 37043/2022 del 11-08-2022
Doc. Principale - Class. 9.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

<p>Intero paragrafo NON APPLICABILE</p> <p>Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato</p>
<p>4.7 Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato</p>
<p>Intero paragrafo NON APPLICABILE</p> <p>Presso l'insediamento non è effettuato il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato</p>
<p>4.8 Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB</p>
<p>Intero paragrafo NON APPLICABILE</p> <p>Presso l'insediamento non è effettuata la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB</p>
<p>5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA</p>
<p>Intero paragrafo NON APPLICABILE</p> <p>Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa</p>

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticità riscontrate

Per le criticità riscontrate in occasione dei controlli l'azienda ha provveduto a mettere in atto azioni correttive e di miglioramento al fine del loro superamento.

È prevista la manutenzione finalizzata a garantire l'integrità, impermeabilità e corretta pendenza dei piazzali esterni di movimentazione e deposito rifiuti/EOW anche al fine del corretto convogliamento ai sistemi di trattamento delle acque meteoriche.

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate

La gestione degli impianti e dei sistemi di stoccaggio presenti presso il centro avviene nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; sono stati adottati opportuni accorgimenti atti ad evitare eventuali diffusioni di sostanze inquinanti nell'ambiente circostante.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]
E4	Mulino a martelli per la frantumazione di metalli	4.400	4	Polveri Nebbie oleose	Polveri 5 Nebbie oleose 10
				TVOC	---
				Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V)	---
				Ritardanti di fiamma bromurati	---
				PCB diossina- simili	---
				PCDD/F	---

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- II. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- III. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- IV. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- V. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

- VI. Nei rapporti di prova degli autocontrolli per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovranno essere indicati sempre la distinzione tra R4 (con relativi codici EER) o se si tratta già di materiale EoW e i cicli di lavorazione in corso e le condizioni operative in attività durante i campionamenti.
- VII. Nel rapporto di prova relativo all'emissione E4 dovrà essere riportata l'indicazione relativa al settaggio del ventilatore.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- I. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 del D.Lgs. 152/06) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione
- II. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse e con l'utilizzo di buone pratiche di gestione.
- III. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. Essi dovranno essere annotati su apposito registro, dotato di pagine numerate, ove riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), una descrizione sintetica dell'intervento e l'indicazione dell'autore dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo e utilizzato per la elaborazione dell'albero degli eventi necessario alla valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.
- IV. Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adottati successivamente alla data di entrata in vigore della D.G.R. 30 maggio 2012, n. VII/3552 devono almeno rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla stessa. Gli impianti di abbattimento esistenti devono essere rispondenti almeno ai requisiti e criteri tecnici di cui alla DGR VII/13943 del 01.08.2003.
- V. Per ciò che concerne le molestie olfattive il Gestore dovrà porre in atto tutte le misure per la loro minimizzazione.
- VI. La ditta dovrà dare applicazione alla DGR 15.02.12 n° IX/3018 in merito alle caratterizzazioni delle emissioni odorigene, nei casi previsti dalla medesima delibera.

E.1.4 Prescrizioni generali

- I. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).
- II. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (Art. 270 comma 1 D.Lgs. 152/2006) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" dovranno essere fornite motivazioni tecniche mediante apposita relazione.
- III. I reflui derivanti dagli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido, qualora necessario, dovranno essere avviati al trattamento esterno come rifiuti liquidi.
- IV. I punti di prelievo devono essere adeguatamente raggiungibili e l'accesso deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

- V. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive UNI EN 15259:2008, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- VI. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le **otto ore** successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e ad ARPA. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- VII. Il protocollo di gestione degli odori deve essere conforme alle BAT 12-13-14.
- VIII. Poiché l'impianto di trattamento aria a presidio dell'emissione E4 è ad umido, il medesimo deve essere registrato all'interno dell'applicativo regionale GE.TRA;
- IX. L'Azienda nell'ambito dell'effettuazione della valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/08, dovrà tener conto anche dell'entrata in vigore al 21/02/2023 del D.Lgs 11/02/21, relativo alla presenza di gas di scarico dei veicoli diesel all'interno di locali chiusi;

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

- I. Per lo scarico delle acque meteoriche contaminate di prima pioggia recapitate in pubblica fognatura nera il Gestore dell'insediamento IPPC dovrà assicurare il rispetto dei valori limite imposti dalla colonna "scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5, parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Limite di portata

Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate** in pubblica fognatura (Codice SIRE RA0970090001001G) è autorizzato con i seguenti valori di portata massima:

- Q max scarico = 86 mc/eventi meteorico
- Q max scarico = 10 mc/ora.

- II. Per lo scarico delle acque di seconda pioggia recapitante in corso d'acqua superficiale il Gestore dell'insediamento IPPC dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della colonna scarico in acque superficiali della Tabella 3, Allegato 5, parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- III. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati:
 - a. la data, l'ora, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo;
 - b. le condizioni meteorologiche e le eventuali precipitazioni, sia al momento del prelievo, sia nelle 12 ore precedenti il prelievo stesso;
 - c. le condizioni operative dell'impianto di rifiuti e del sistema di separazione e trattamento della prima pioggia.
 - d. la data e l'ora di effettuazione dell'analisi.

- IV. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il Divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che "non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque reflue trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I. Quale punti di campionamento delle acque sopra indicate si assumono i pozzetti di campionamento con la sigla PC1P per le acque di prima pioggia e con la sigla PC2P per la seconda pioggia posti a valle dei sistemi di trattamento e come indicati nella tavola n° 08a aggiornamento settembre 2021.
- II. Lo scarico di acque di prima pioggia (codice servizio depurazione 65371128) è immesso nella pubblica fognatura nera di via del Caminanz, in corrispondenza del punto di allaccio identificato col codice 097009.0008.004.G nel sistema informativo del Gestore. L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione di Valmadrera.
- III. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. Si specifica che per le acque di prima pioggia, non essendo possibile conoscere con esattezza il momento di avvio della pompa di svuotamento delle acque di prima pioggia e quindi di attivazione dello scarico, in quanto strettamente correlato alla fine dell'evento meteorico, alle modalità di rilevazione dello stesso ed al tempo di svuotamento della vasca di prima pioggia, al fine di ri-creare comunque condizioni analoghe e permettere il prelievo di un campione significativo del refluo, l'attività di prelievo delle acque di prima pioggia verrà effettuata come segue. Verrà richiesto al personale aziendale di attivare manualmente la pompa di svuotamento dell'accumulo delle prime piogge. Dopo un lasso di tempo significativo, concordato con l'azienda, decorrente dall'attivazione dello scarico nel pozzetto di campionamento che permetta il ricambio di acque nello stesso, si procederà al prelievo di un campione istantaneo delle acque di prima pioggia. La modalità di prelievo verrà opportunamente descritta sul verbale di campionamento.
- IV. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- V. I prelievi ai fini del controllo della conformità dello scarico delle acque di prima pioggia dovranno essere riferiti di norma a campioni medio compositi nell'arco di tre ore, in concomitanza di un evento meteorico significativo.
- VI. I prelievi ai fini del controllo della conformità dello scarico delle acque di seconda pioggia dovranno essere riferiti di norma a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.
- VII. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti o, per le meteoriche, in concomitanza di un evento meteorico significativo.
- VIII. I sistemi di misura (contatori volumetrici totalizzatori) devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati. Eventuali guasti e/o anomalie delle strumentazioni di misura dovranno essere segnalati entro 48 ore dall'accadimento e inoltrando successiva comunicazione dell'avvenuto ripristino nei tempi tecnici strettamente necessari, all'Autorità AIA, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco ed al gestore del Servizio Idrico Integrato.
- IX. Entro 30gg dalla notifica dell'AIA, il gestore dovrà trasmettere agli Enti una planimetria riportante le linee idrauliche di adduzione dalla rete acquedotto ai diversi utilizzi (industriale, domestico, altro)

interni/esterni, con individuazione di tutti i contatori presenti e relativa nomenclatura e numero di matricola;

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- I. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; devono essere mantenuti in buono stato e resi immediatamente individuabili mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- II. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere programmato in modo da garantire lo svuotamento completo della stessa trascorse le 96 ore dalla fine dell'evento meteorico.
- III. Dovranno essere installati allarmi sui sistemi di sollevamento delle acque di prima pioggia e sui disoleatori delle sezioni di trattamento di prima e seconda pioggia.
- IV. I sistemi di misura e registrazione del volume, nonché le apparecchiature funzionalmente connesse (es. memorizzatore dei dati, display grafico, ecc.), devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendone la regolare manutenzione e taratura; le operazioni effettuate sul misuratore dovranno essere annotate sul registro di gestione/manutenzione. La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, registro gestione/manutenzione, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.
- V. La vasca a tenuta dell'area di rifornimento gasolio per autotrazione deve essere mantenuta vuota al fine di garantirne la massima capacità di accumulo.
- VI. Le operazioni di gestione dell'impianto di rifornimento carburanti dovranno essere condotte in conformità alla procedura operativa predisposta dal gestore. Tale procedura deve contemplare anche la verifica del sistema di contenimento di guardia idraulica (vasca interrata), con tempistica periodica e, a seguito di ogni episodio di sversamento, l'aspirazione degli eventuali reflui presenti, con gestione e smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa sui rifiuti.
- VII. Entro 30gg dalla notifica dell'AIA, il gestore deve fornire agli Enti documentazione fotografica e planimetria as-built degli impianti di separazione di I e II pioggia che ne comprovi l'adeguamento al progetto valutato in sede di istanza.

E.2.4 Prescrizioni generali

- I. Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.
- II. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- III. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA, al dipartimento ARPA competente per territorio, al Gestore della fognatura/impianto di depurazione e all'Ufficio d'Ambito; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione. La comunicazione di cui sopra dovrà includere esaurienti motivazioni riguardo all'evento precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. A risoluzione del disservizio e riattivato lo scarico ne dovrà essere data comunicazione agli Enti interessati allegando referto analitico relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico comprovante l'avvenuto ritorno a regime degli impianti di trattamento.

- IV. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche alla Provincia, ad ARPA ed all'Ufficio d'ambito.
- V. Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.
- VI. L'insediamento dovrà essere conforme a quanto indicato nella planimetria agli atti, limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; qualora siano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra, dovrà essere comunicata tale variazione preventivamente all'Autorità competente ed all'ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco, allegando la documentazione concernente le variazioni e le modifiche che s'intendono apportare ed allegando nuova planimetria.
- VII. I verbali di campionamento e i rapporti di prova - i quali dovranno contenere almeno i dati identificativi del verbale di prelevamento del relativo campione, le date di accettazione e apertura del campione e di inizio e fine delle prove, e per ciascun parametro esaminato il metodo di prova, l'unità di misura, il valore accertato, l'incertezza estesa e il limite di legge o autorizzato - devono essere trasmessi al Gestore **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla "denuncia degli elementi", predisposta dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato. I rapporti di prova devono essere inoltre conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.
- VIII. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
- consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
- IX. Gli impianti di trattamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; deve essere redatto apposito piano di manutenzione, coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori, e le corrispondenti operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto devono essere riportate su di un registro di gestione/manutenzione. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere gestiti come rifiuto. La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, registro gestione/manutenzione impianto, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
- X. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
- XI. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- XII. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide e/o rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

La ditta risulta inserita ai sensi del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bosisio Parini in classe VI "aree esclusivamente industriali". I valori limite di riferimento, che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche intorno all'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite assoluti di emissione Leq in dB(A)		Valori limite assoluti di immissione Leq in dB (A)	
	Tempi di riferimento		Tempi di riferimento	
	diurno	notturno	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
Classe IV aree d'intensa attività umana	60	50	65	55

I limiti di rumore da rispettare oltre a quanto sopra riportato previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale sono inoltre i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il limite differenziale di immissione presso eventuali recettori.

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I. Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.
- II. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

nessuna

E.3.4 Prescrizioni generali

- I. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'08/03/2002 e s.m.i, una valutazione previsionale di impatto acustico da inoltrarsi contestualmente alla comunicazione di cui al paragrafo E.6. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori interessati che consenta di verificare il rispetto dei limiti di emissione di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. I risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.
- II. Gli esiti delle valutazioni di impatto acustico post-operam dovranno essere inoltrati agli Enti competenti entro 60 giorni dalla realizzazione/messa a regime delle modifiche. Qualora a seguito delle verifiche richieste si rilevi il non rispetto dei limiti stabiliti (assoluti/differenziali), il Gestore IPPC dovrà inoltrare contestualmente documentazione tecnica riportante gli interventi necessari ai fini del rispetto dei limiti di legge, con relativa tempistica di esecuzione.
- III. L'azienda, in occasione di varianti al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bosisio Parini, che interessano il sito dello stabilimento, dovrà provvedere a verificare la conformità delle proprie emissioni sonore al medesimo piano conformemente a quanto indicato all'art. 10 della LR. 13/2001 e all'art. 15 della L.Q. n. 447/95.

IV. Il protocollo di gestione rumore e vibrazioni deve essere rispondente ai requisiti della BAT 17 e 18.

E.4 Suolo e acque sotterranee

- I. Entro 30/09/2022 dovrà essere adeguato il piazzale in cui sono depositati EOW (area D8) al fine di garantire il corretto defluire delle acque di dilavamento verso il sistema di accumulo (acque di prima pioggia) e agli impianti di trattamento di prima e seconda pioggia.
- II. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne nonché le pavimentazioni stesse.
- III. Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, area di rifornimento carburante, di stoccaggio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici, effettuando sostituzioni e/o interventi di ripristino del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato, ivi comprese eventuali canaline/caditoie di raccolta reflui.
- IV. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco, e comunque nel rispetto delle procedure di intervento che la Ditta deve predisporre per tali casi.
- V. Presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitori a tenuta, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente sversate.
- VI. Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione e l'eventuale dismissione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10, nonché dal piano di monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalità previste nelle procedure operative adottate dalla Ditta. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, ed i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Marzo 2013).
- VII. La capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi.
- VIII. La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. La comunicazione ed i successivi adempimenti dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'art. 242 del D.Lgs.152/06 s.m.i.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I. La gestione deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- II. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1.
- III. Possono essere ritirati, stoccati, sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati e catalogati nella tabella B3 del § B.1 con le relative descrizioni e limitazioni.
- IV. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi, oltre che secondo le procedure in essere ai sensi del Reg. UE n. 333/2011 e del DM 5.02.98, mediante le seguenti procedure:
 - a) verifica radiometrica secondo procedura specifica;
 - b) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - c) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV[^] del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al EER assegnato.

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- V. Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate sulla planimetria Tavola 05 dell'agosto 2014 – aggiornamento luglio 2017, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei rifiuti dai prodotti originati dalle operazioni di recupero che hanno cessato la qualifica di rifiuti.
- VI. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, c.1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06;
- VII. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- VIII. Nell'impianto non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi e/o diverse caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze o materiali, se non preventivamente autorizzati.
- IX. I rifiuti con Codice EER 20.02.01 "*Rifiuti biodegradabili*" dovranno essere stoccati in cassoni chiusi ed a tenuta, ed avviati a recupero entro 72 ore dalla ricezione, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di molestia olfattiva.
- X. I rifiuti in ingresso con EER 19 10 XX (frantumazione di rifiuti contenenti metallo) e EER 19 12 XX (trattamento meccanico dei rifiuti - ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet), possono essere sottoposti a trattamento solo qualora nel passaggio all'impianto di trattamento in oggetto sia eseguita un'operazione di recupero ulteriore e diversa dalle fasi di preparazione preliminari già eseguite presso l'impianto di provenienza.
- XI. I rifiuti in ingresso con EER 19 01 02 (metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti - *limitatamente ai rifiuti ferrosi separati direttamente presso gli impianti di incenerimento*) dovranno essere sottoposti alla valutazione analitica che escluda la presenza di POPs, ai fini dell'accettabilità in impianto;

- XII. La check list di controllo dei rifiuti metallici destinati al recupero (in ingresso) dovrà riportare la verifica che il rifiuto non sia contenuto in contenitori metallici/plastici contaminati o che hanno contenuto sostanze pericolose (contrassegnati da pittogrammi di pericolo);
- XIII. I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- XIV. Garantire la tracciabilità e la ricostruzione completa dei flussi (rifiuti in ingresso – EOW in uscita - DDt – lotto di riferimento) nei tempi tecnici necessari con le modalità dettagliate nel protocollo di gestione rifiuti.
- XV. Tenere copia delle analisi di classificazione rifiuti autoprodotti (es. rifiuti derivanti dalle operazioni di spurgo delle vasche di prima e seconda pioggia e di pulizia dello scrubber, ecc.).
- XVI. L'installazione dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- originale dell'attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 3398/2020 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico;
- XVII. Il gestore, entro 45 gg dalla notifica dell'AIA, deve adeguare il protocollo di accettazione e gestione rifiuti tenendo conto delle seguenti indicazioni, contestualizzando le procedure descritte conformemente alla DGR 3398/2020 (es: § 7) alla realtà aziendale:
- a. §2.3 riesame periodico: viene citata la frequenza di riesame pari a 12 mesi che non appare coerente con le verifiche da effettuarsi semestralmente per i rifiuti con EER specchio di cui al §2.1;
 - b. § 2.4 non conformità: descrivere le modalità di tracciabilità delle non conformità (anche eventualmente con documentazione fotografica) e la valutazione delle stesse nell'ambito della qualifica dei fornitori. Al § 2.5 la registrazione sembrerebbe limitata solo dopo l'esito positivo in accettazione;
 - c. §3.1 "Controllo visivo e documentale del rifiuto all'ingresso del mezzo in impianto": le verifiche documentali di rispondenza del codice EER al carico in ingresso devono tenere conto anche delle limitazioni previste per alcune tipologie di rifiuto dall'AIA tabella B3. Lo stesso dicasi per quanto attiene alle verifiche descritte al §3.4;
 - d. §3.6: stralciare il riferimento al possibile utilizzo di premacinatore per l'apertura dei pacchi di rifiuti metallici pressati, in quanto attrezzatura non presente nell'installazione AIA;
 - e. §8: specificare le modalità di qualifica dei rifiuti sottoposti ad R4 e non soggetti al Regolamento UE 333/2011;
 - f. specificare le modalità operative finalizzate alla riduzione degli odori;
 - g. descrivere i sistemi informatici adottati per le registrazioni.
- XVIII. Il gestore IPPC deve monitorare i quantitativi annui di E.o.W. acquistati da terzi e quindi rivenduti (attività di commercio E.o.W. – attività on IPPC) dandone evidenza anche nell'applicativo AIDA.
- XIX. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio EER attribuito al momento del conferimento al centro.
- XX. Dovrà essere rispettata la DGR 3398/2020 inerente "le procedure per l'accettazione e la gestione di rottami metallici ferrosi e non ferrosi".
- XXI. L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.

- XXII. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Lecco, entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- XXIII. I rifiuti non pericolosi destinati, presso l'installazione, alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare (D15), possono essere ritirati a condizione che l'Installazione, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione all'accordo scritto stipulato con il soggetto finale terzo che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento finale.
- XXIV. Nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità indicate; tutte le operazioni di stoccaggio ed in particolare la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate.
- XXV. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi.
- XXVI. Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- XXVII. Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati e degli EOW in ingresso e di quelli prodotti, nonché la tipologia di rifiuti/EOW stoccabili, utilizzando le medesime denominazioni ed i codici già previsti in AIA; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. I cartelli identificativi e la segnaletica dovranno essere sempre visibili e leggibili e, quindi, dovrà essere garantita l'opportuna manutenzione degli stessi e non dovrà esserne impedita la visuale.
- XXVIII. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate, deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato.
- XXIX. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- XXX. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- XXXI. I rifiuti per i quali è prevista messa in riserva devono essere separati da quelli per i quali è previsto il deposito preliminare, in particolare per l'area "B" destinata sia alle operazioni R13 che D15 dei rifiuti non pericolosi speciali e urbani ai sensi del D.Lgs. 116/2020 in coerenza all'allegato L-quater e alle attività di cui all'allegato L-quinquies.
- XXXII. In generale, le aree sono utilizzate a rotazione. Per tali aree deve essere prevista una pulizia nel passaggio da deposito di rifiuti a EOW. Deve essere garantito il mantenimento della separazione fisica, evitando qualsiasi commistione dei rifiuti in ingresso dai rifiuti in attesa di certificazione EOW e dagli EOW.
- XXXIII. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- XXXIV. Se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XXXV. I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro.

XXXVI. La movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite.

XXXVII. L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 49/2014 – Allegati VII e VIII (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta / conferimento / messa in riserva dei RAEE.

XXXVIII. Il Gestore deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un'adeguata procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e separate).

XXXIX. I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del D.M. 120/14.

XL. L'installazione è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto degli obblighi di tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;

XLI. La procedura di sorveglianza radiometrica deve essere rispondente al D.Lgs.101/2020;

XLII. I controlli radiometrici devono essere eseguiti anche sui carichi di rifiuti/materiali recuperati/EoW in uscita dall'impianto.

XLIII. L'area, individuata nella tavola 5 aggiornamento luglio 2017, destinata all'isolamento temporaneo del carico fermato e all'isolamento del materiale contaminato in attesa di smaltimento o decadimento fisico, deve essere sempre mantenuta libera. Tale area deve essere ben identificata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale;

- XLIV. Deve essere tenuta una registrazione dell'esito delle misure fatte in caso di riscontro di anomalie radiometriche a disposizione degli organi di vigilanza.
- XLV. Tutta la documentazione relativa alle rilevazioni effettuate, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno 3 anni presso la sede dell'impianto.
- XLVI. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- XLVII. Restano in capo al Gestore eventuali oneri e gli obblighi derivanti dalla normativa REACH.
- XLVIII. Viene confermato in 149.387,92 € l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
R13*	Non pericolosi	2.258 m ³	39.880,80
D15	Non pericolosi	300 m ³	52.986,08
R4/R12	Non pericolosi	60.000 t/a	56.521,04
AMMONTARE TOTALE			149.387,92

(*) comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla D.G.R. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia di Lecco e prestare una garanzia senza riduzione.

La garanzia deve essere conforme alle indicazioni riportate nella d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta garanzia finanziaria, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento di riesame, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

E.5.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EOW – ART.184-TER C.2 DEL D.LGS 152/06

- I. Gli EoW di cui all'art.184-ter c.2 del D.Lgs 152/06 devono derivare dalle operazioni di recupero di materia (R4) effettuate presso l'impianto, condotte in conformità con il Regolamento UE n.333/2011;
- II. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio, di cui al regolamento UE n° 333/2011, fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree A1, A2, C1, C2 e D, separati fisicamente dalle materie prime/EoW ritirati da terzi (commercializzazione) e identificati con opportuna cartellonistica.
- III. i rifiuti recuperati ai sensi dei Reg. Ue. N. 333/2011 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- IV. Ogni lotto di rottami metallici assoggettati al N. 333/2011 che ha cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli previsti per i diversi casi.
- V. Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore per la certificazione degli EOW dovrà essere gestito come rifiuto.
- VI. Per i materiali in ingresso all'impianto già EoW ritirati da terzi deve essere acquisita dai produttori documentazione relativa all'attestazione di certificazione in corso di validità nonché dichiarazione di conformità ai sensi del Reg. UE 333/2011.

E.5.4 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EOW – ART.184-TER C.3 DEL D.LGS 152/06 “CASO PER CASO”

- I. Gli EoW di cui all'art.184-ter c.3 del D.Lgs 152/06 (cd “caso per caso”) devono derivare dalle operazioni di recupero di materia (R4) effettuate presso l'impianto, condotte in conformità con le norme tecniche di settore specifiche per ogni tipologia di rifiuto recuperato (*STAGNO: UNI 10432, PIOMBO: UNI EN 12861 e ZINCO: UNI EN 12441*, Nichel: norme Di cui all'Allegato 1 al DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994 (ELENCO NAZIONALE DEI MATERIALI QUOTATI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE)
- II. I rottami metallici da cui derivano gli EoW, fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree A1, A2, C1, C2 e D, separati fisicamente dalle materie prime/EoW ritirati da terzi (commercializzazione) e identificati con opportuna cartellonistica.
- III. il tempo massimo di stoccaggio dei materiali recuperati è da intendersi pari a 6 mesi.
- IV. Ogni lotto di rottami metallici che ha cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art.184-ter c.3 del D.Lgs 152/06, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto dal D.d.s. 12584/2021.
- V. Gli standard tecnici ed i riferimenti normativi dovranno essere riportati sulle Dichiarazioni di Conformità (DDC) redatte per ogni lotto.
- VI. Il rifiuto EER 12.01.21 potrà essere sottoposto ad operazioni di recupero R4 limitatamente a parti di utensili da taglio in acciaio (es. punte per utensili in acciaio rapido sono escluse dal trattamento le mole);
- VII. la procedura interna adottata dalla ditta dovrà prevedere la tracciabilità di tutti i rifiuti (codici EER) da cui deriva lo specifico lotto di EoW, con le relative quantità ed i dati di ricezione del rifiuto (esempio il n° di riferimento di registrazione sul Registro di carico/scarico dei rifiuti dell'ingresso del rifiuto e/o dello scarico), al fine della tracciabilità del processo.
- VIII. Il controllo della qualità degli EoW prodotti e del rispetto delle norme tecniche specifiche, compresa l'analisi, dovrà essere espletato su ciascun LOTTO di EoW;
- IX. Distinguere EoW in entrata e EoW prodotto dall'attività di recupero al fine di identificare univocamente i lotti di produzione. La modalità da adottare per tale distinzione dovrà essere indicata nella procedura.
- X. Le indicazioni riportate nei documenti tecnici del Sistema di Gestione sono da intendersi vincolanti per la ditta. Qualora un lotto di EoW, o anche solo una parte dello stesso, superi i limiti temporali di stoccaggio (6 mesi), la ditta dovrà gestirlo come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06. Analoga gestione dovrà essere garantita laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, oppure nel caso in cui il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore per la certificazione degli EOW;
- XI. Per i materiali in ingresso all'impianto già EoW ritirati da terzi deve essere acquisita dai produttori documentazione attestante il rispetto delle specifiche norme di settore;

E.5.5 PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- I. In relazione ai EER generici 16.01.22 (*“Componenti non specificate altrimenti”*) e 16.02.16 (*“Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 16.02.15”*) è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico, formulario) riporti la specifica aggiuntiva che caratterizzi univocamente il rifiuto.
- II. Il conferimento all'impianto dei rifiuti con EER 1912... - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti*, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza. Il passaggio tra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita o selezione o riduzione volumetrica/frantumazione dei rifiuti).
- III. Gli pneumatici fuori uso dovranno essere protetti dalle precipitazioni meteoriche per evitare la proliferazione di insetti.
- IV. Il conferimento all'impianto dei rifiuti di cui al EER 16.01.16 – *Serbatoi per gas liquefatto* è subordinato all'acquisizione della certificazione *gas-free*.
- V. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono prestare particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature / trucioli / scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- VI. Qualora i rifiuti di cui ai EER 12.01.02 – *Polveri e particolato di materiali ferrosi*, 12.01.04 – *Polveri e particolato di materiali non ferrosi* e 12.01.13 – *Rifiuti di saldatura*, presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13).
- VII. I codici EER 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- VIII. Il codice EER 15.01.04 e il codice EER 15.01.06 risultano accettabili per il trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- IX. I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione/cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore.
- X. Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico (o del registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) dei rifiuti sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato, in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- XI. La dichiarazione di conformità che accompagna la partita di rottami metallici prodotti dall'impianto deve riportare la conformità del materiale non rifiuto alla specifica settoriale o alla norma di riferimento in funzione del riutilizzo previsto, unitamente alle eventuali principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente.
- XII. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il EER 19.12.12, è necessario che il registro di carico/scarico e il formulario riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. EER di provenienza attribuito in ingresso all'impianto).
- XIII. I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs 49/2014 potranno essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature.
- XIV. Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le due categorie di rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi). Altresì dovrà essere garantita la separazione

delle differenti tipologie di rifiuti (a titolo esemplificativo: 110501 - *Zinco solido*, 170402 – *Alluminio*, 170401 – *Rame, bronzo, ottone*) depositate all'interno delle macro aree.

- XV. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/ caditoie/guardia idraulica e i cuscini oleoassorbenti collocati nei sistemi di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico, con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- XVI. Dovrà essere prevista la verifica del sistema di contenimento di guardia idraulica (vasca interrata), che verrà realizzata a presidio dell'impianto di distribuzione carburanti con tempistica periodica e a seguito di ogni episodio di sversamento, prevedendo altresì eventuale aspirazione dei reflui presenti con gestione e smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa sui rifiuti.

E.5.6 Prescrizioni generali

- I. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- II. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- III. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. È inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- IV. I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;

E.6 Ulteriori prescrizioni

- I. Il sistema di gestione ambientale adottato deve essere conforme alla BAT 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata Sulla GUUE n. L208 del 17/08/2018).
- II. L'insediamento deve essere conforme a quanto indicato nella documentazione allegata all'AIA; qualora siano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento, dovrà essere comunicata tale variazione preventivamente all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco, allegando la documentazione concernente le variazioni e le modifiche che s'intendono apportare nonché le nuove planimetrie.
- III. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo sopra richiamato, tenendo conto anche di quanto disposto dalla D.g.r. n.XI/4268 del 8 febbraio 2021 "Criteri generali per l'individuazione delle

modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative.

- IV. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- V. Ai sensi dell'art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

- I. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.
- II. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l'utilizzo dell'applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. È auspicabile l'aggiornamento costante delle informazioni contenute in tale applicativo, senza aspettare la compilazione alla scadenza, per impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni;
- III. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali

- I. Il gestore dell'impianto di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, con riferimento all'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha l'obbligo di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate.
Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto. Gli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza dovranno essere opportunamente registrati.
- II. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di facile accesso in numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- IV. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
- V. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, indicando:
 - a. cause
 - b. aspetti/impatti ambientali derivanti
 - c. modalità di gestione/risoluzione dell'evento emergenziale
 - d. tempistiche previste per la risoluzione/ripristino

VI. Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” presso l'impianto dovranno essere garantiti i seguenti Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale, nonché modalità gestionali:

- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
- Impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti,), realizzato in conformità alle norme vigenti.
- Impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti.
- I macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.
- Gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
- Tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
- Il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
- La responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione. Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

E.9 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

- I. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/06.
- II. La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all'Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di Indagine Ambientale dell'area a servizio dell'insediamento all'interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e successivo eventuale smantellamento.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;

- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta dell'Autorità Competente, sentita ARPA, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Nelle valutazioni del piano di ripristino ambientale dovranno essere tenuti in considerazione i dati emersi dalle indagini sui terreni già effettuate in contraddittorio con ARPA per gli eventi accaduti negli anni 2008 e 2014 (sversamenti/perdite gasolio), nonché dai successivi approfondimenti di indagini richiesti a seguito di quanto evidenziato da ARPA nel 2008 in relazione alle movimentazioni di terreno in prossimità del serbatoio interrato di gasolio, che si sono resi necessari per la realizzazione del progetto di adeguamento delle acque meteoriche e dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti autorizzati.

All'Autorità Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA, è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura dell'Autorità Competente.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalità del monitoraggio

Il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dall'AIA ed è pertanto parte integrante dell'AIA medesima.

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	

Tab.F1 - Autocontrollo

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Recuperi di materia

La tabella F.2 individua le modalità di monitoraggio sulle materie (prodotti intermedi/ sottoprodotti/ scarti di produzione) derivanti dal trattamento dei rifiuti:

Ordine Attività IPPC e non	Identificazione della materia recuperata	Anno di riferimento	Quantità annua totale recuperata (t/anno)	Quantità specifica (t materia/ t rifiuto trattato)	% di recupero sulla quantità annua di rifiuti trattati
X	X	X	X	X	X

Tab. F2 – recupero di materia

F.3.2 Impiego di sostanze

La tabella F3 indica le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo per cui sono previsti controlli.

N. ordine attività IPPC e nor	Nome della sostanza	Anno di riferimento	UM	Quantità annua totale	Quantità specifica (UM/t prodotto)
	Olii	X	Kg	X	
	Grassi	X	Kg	X	

Tabella F3 - Impiego di sostanze

F.3.3 Risorsa idrica

La tabella F4 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)
Acqua prelevata da acquedotto	X	TOTALE	annuale	X
	X	ANTINCENDIO contatore MAT 95314	annuale	X
	X	Uso INDUSTRIALE (scrubber)	annuale	X

Tab. F4 - Risorsa idrica

F.3.4 Risorsa energetica

La tabella F5 riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

Tipologia risorsa energetica	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh – m ³ /anno)	Consumo Anno specifico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (KWh – m ³ /anno)
elettrica	X	trattamento rifiuti ed uso uffici	annuale	X	X	
termico	X	trattamento rifiuti ed uso uffici e spogliatoi	annuale	X		
metano	X	Riscaldamento ambienti e taglio a cannello	annuale	X		

gasolio	X	Movimentazione rifiuti	annuale	X	X	
---------	---	------------------------	---------	---	---	--

Tab. F5 – risorsa energetica

F.3.5 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro	E4	Modalità di controllo		Metodi (****)
		Continuo	Discontinuo (**)	
Ritardanti di fiamma bromurati (*)	X	-	Una volta all'anno	Nessuna norma EN disponibile. Si faccia riferimento al metodo di cui all'allegato A2 alla Dgr 3984/2020
PCB diossina-simili (*)	X	-	Una volta all'anno	EN 1948-1, -2, e -4 (***)
Polveri / Nebbie oleose	X	-	Per le polveri: una volta ogni sei mesi; Per polveri e nebbie oleose: annuale.	EN 13284-1
Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V)	X	-	Una volta all'anno	EN 14385
PCDD/F (*)	X	-	Una volta all'anno	EN 1948-1, -2 e -3 (***)
TVOC (*)	X	-	Una volta ogni sei mesi	EN 12619

Tabella F6- Inquinanti monitorati

Note:

(*) al termine dei primi due anni di monitoraggio a decorrere dal rilascio del provvedimento di riesame, in base ai risultati la ditta effettuerà una valutazione sulla necessità di continuare il monitoraggio dei parametri indicati, da sottoporre ad approvazione da parte di ARPA Lombardia. Si ritiene che i metalli siano per tipologia di rifiuti trattati sostanze pertinenti.

(**) al termine dei primi due anni di monitoraggio a decorrere dal rilascio del provvedimento di riesame, in base ai risultati la ditta effettuerà una valutazione sulla stabilità dei livelli di emissione, ai fini dell'eventuale riduzione della frequenza del monitoraggio, da sottoporre ad approvazione

(***) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5

(****) Qualora le metodiche utilizzate non corrispondano a quelle riportate in autorizzazione (o ad aggiornamenti delle stesse) possono essere utilizzate metodiche che siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento purché rispondenti alla norma UNI EN 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa - Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento".

I metodi analitici, le modalità di campionamento e di refertazione dei dati (es: orari del campionamento, volume campionato, strumentazione impiegata, condizioni di operatività degli impianti,...) sono quelli previsti dal documento di riferimento per le installazioni IPPC del luglio 2018 (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations).

Al termine di un primo monitoraggio nei primi due anni dal rilascio del riesame dell'AIA, in base ai risultati la ditta effettuerà una valutazione anche ai fini di una eventuale proposta di modifica dei parametri da sottoporre a monitoraggio.

Il monitoraggio di un parametro potrà essere escluso se le verifiche eseguite avranno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ.

F.3.6 Acqua

Per gli scarichi di acque meteoriche, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	Punti di prelievo		Modalità di controllo (°)		Metodi (*)
	PC1P acque prima pioggia	PC2P acque seconda pioggia	Discontinuo		
			Acque prima pioggia (°)	Acque seconda pioggia	
Volume acqua (m ³ /anno)	X		Annuale (prevedere registrazione dato contatore su base mensile)	/	documento di riferimento per le installazioni IPPC del luglio 2018 (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations)
pH	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
conducibilità	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Solidi sospesi totali	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
BOD ₅	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
COD	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Ntot	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Ptot	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Alluminio	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Cromo (Cr) e composti	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Ferro	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Nichel (Ni) e composti	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Piombo (Pb) e composti	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	

Parametri	Punti di prelievo		Modalità di controllo (°)		Metodi (*)
	PC1P acque prima pioggia	PC2P acque seconda pioggia	Discontinuo		
			Acque prima pioggia (°)	Acque seconda pioggia	
Rame (Cu) e composti	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Zinco (Zn) e composti	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	
Idrocarburi totali	X	X	quadrimestrale	quadrimestrale	

Tab. F7- Inquinanti monitorati

(*) i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

(°) qualora impossibilitati ad eseguire tali analisi di autocontrollo nel singolo quadrimestre, darne comunicazione agli Enti;

F.3.7 Rumore

I livelli di immissione sonora vanno verificati in corrispondenza di punti significativi al perimetro aziendale e presso i recettori interessati.

Nella seguente tabella, per ognuno dei punti individuati, si riportano le informazioni che dovranno essere fornite nell'ambito della trasmissione dei dati raccolti durante il monitoraggio.

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	Classe acustica o appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tab. F8 – Verifica d'impatto acustico

F.3.8 Radiazioni

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso e sui materiali recuperati in uscita:

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
-----------------------	-----------------------	---------------------	--

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rottame metallico in genere + RAEE	Strumentale (portale + strumentazione portatile)	Ad ogni conferimento	Documento di trasporto Stampa report portale in caso di anomalie Registrazione in forma cartacea/elettronica
Rifiuti e/o materiali recuperati/EoW	Strumentale (portale)	Ad ogni uscita	Documento di trasporto Stampa report portale in caso di anomalie Registrazione in forma cartacea/elettronica

Tab. F9 – Controllo radiometrico

Nella scheda di registrazione dei dati di pesata automezzo e di controllo radiometrico in ingresso prevedere un campo per il “codice EER” nonché la descrittiva del rifiuto coerentemente con quanto riportato nel formulario.

F.3.9 Rifiuti

Le tabelle F10 e F11 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dal complesso.

EER autorizzati	Operazione autorizzata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) trattata	Quantità specifica (t di rifiuto ingresso/t di rifiuti trattati)	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
X	R/D	X	X	X	X	X	X	X

EER autorizzati	Operazione autorizzata	Verifica delle Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) trattata	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti	R/D	X	Rispetto quantitativi in autorizzazione	Visivo, strumentale, analitico	Ad ogni conferimento	Cartaceo o informatico	Ogni anno

Tab. F10 – Controllo rifiuti in ingresso

EER	Quantità annua prodotta (t)	Controllo analitico della non pericolosità	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Rifiuti non pericolosi con codice a specchio	X	X	Semestrale	Cartaceo o informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo	X
Rifiuti pericolosi	X	/	Alla produzione	Cartaceo o informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo	X

Rifiuti non pericolosi	X	X caratterizzazione	Semestrale	Cartaceo o informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo	X
------------------------	---	------------------------	------------	---	---

Tab. F11 – Controllo rifiuti in uscita

Il campionamento dei rifiuti ai fini dell'omologa, anche quelli che andranno a costituire EoW dovrà essere effettuato secondo la norma UNI EN 10802.

I rifiuti prodotti possono essere gestiti in deposito temporaneo secondo le modalità previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

End of Waste acquistati da terzi e rivenduti (attività di commercio non IPPC)	Quantitativo annuo
	X

Tab. F11bis – End of Waste

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando le relative verifiche (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

Impianto	Parametri/Fasi	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di trattamento: Mulino frantumatore	Controllo alimentatore metallico	Ogni 250 ore di funzionamento	Visivo, strumentale	manutenzione esterna con annotazione dell'intervento su registro interno e specifiche riportate nel rapporto di intervento
	Controllo scivolo di carica			
	Controllo corpo frantoio			
	Controllo pin-puller			
	Controllo motore (verifica livello olio e filtro olio)			
	Controllo centrali oleodinamiche			
	Controllo alimentatore vibrante			

Impianto	Parametri/Fasi	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli
	Controllo impianto di aspirazione (stato tubazioni e dell'acqua della vasca, impianti idrici corretto funzionamento rotocell ventilatore) Controllo nastro sotto ciclor (funzionamento emergenza posizionamento protezioni centratura tappeto in gomma livello olio, ventola raffreddamento motore, usura tappeto in gomma rulli "folli") Controllo generale quadro elettrico Controllo nastro proler brandeggiante			
Impianto di trattamento: Presso cesoia fissa	Controllo generale parti meccaniche, motori, quadri elettrici	Ogni 2000 ore di funzionamento e almeno annuale	Visivo, strumentale	manutenzione esterna con annotazione dell'intervento su registro interno e specifiche riportate nel rapporto di intervento

Impianto	Parametri/Fasi	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli
<p style="text-align: center;">sistemi di abbattimento emissioni gassose</p>	<p>Controllo ed eventuale pulizia delle seguenti parti dell'impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianto di aspirazione: <ul style="list-style-type: none"> • verifica dello stato delle tubazioni, • ingrassaggio supporti alberi, • verifica dello stato dell'acqua della vasca, • controllo impianto idrico, • controllo del corretto funzionamento della rotocella, • verifica dello stato di usura delle palette gomma della rotocella, • controllo ed eventuale pulizia del ventilatore, • verifica funzionamento scrubber, - impianto a coalescenza: <ul style="list-style-type: none"> • verifica dello stato delle tubazioni, • controllo e scarico oli depositato, • controllo stato candele coalescenza, • controllo e pulizia filtro rete metallica, • controllo pressione manometro. 	<p>Ogni 250 ore di funzionamento</p> <p>Pulizia almeno annuale</p>		<p>Manutenzione esterna con annotazione dell'intervento sul registro interno e specifiche riportate nel rapporto di intervento.</p> <p>Annotazione contestuale sul registro di carico e scarico rifiuti nel caso di effettuazione di interventi di pulizia.</p>
<p style="text-align: center;">Sistemi di raccolta e convogliamento acque meteoriche</p>	<p>Controllo / pulizia e griglie, canaline interrate, altre caditoie e raccolta acque meteoriche di dilavamento superfici scolanti</p>		<p style="text-align: center;">Controllo Visivo mensile</p> <p>Pulizia almeno annuale</p>	<p>Annotazione su Registro interno</p> <p>Annotazione contestuale sul registro di carico e scarico rifiuti nel caso di effettuazione di interventi di pulizia.</p>
<p style="text-align: center;">Sistemi di separazione delle acque meteoriche</p>	<p>Controllo dei condotti di entrata e uscita dei pozzetti deviatori</p> <hr/> <p>Controllo presenza in superficie di sostanze galleggianti o sul fondo di depositi o altro materiale (pozzetti deviatori e vasche di accumulo)</p>		<p style="text-align: center;">Controllo Visivo mensile.</p> <p>Manutenzione esterna trimestrale.</p> <p>Eventuale pulizia (comunque da effettuarsi almeno annualmente*)</p>	<p>Registrazione dei controlli visivi operati da personale aziendale ed anche in caso di manutenzione esterna</p> <p>annotazione dell'intervento sul registro interno con specifiche riportate nel rapporto di intervento</p> <p>Annotazione contestuale sul</p>

Impianto	Parametri/Fasi	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli
	Controllo quadri elettrici allarmi, sonde e attrezzature elettromeccaniche	visivo mensile ed eventuale intervento; manutenzione esterna trimestrale. Eventuale intervento		registro di carico e scarico rifiuti nel caso di effettuazione di interventi di pulizia
	Controllo disoleatori prima e seconda pioggia (sezione di filtrazione su sistema di coalescenza, galleggiante)	Controllo Visivo mensile. Manutenzione esterna trimestrale. Eventuale pulizia (comunque da effettuarsi almeno annualmente*)		
	Controllo filtri a carbone attivo e a zeolite	Controllo Visivo mensile. Manutenzione esterna trimestrale. Verifica efficienza e sostituzione almeno ogni 5 anni.		
	Controlli pozzetti finali di ispezione prima e seconda pioggia	Controllo Visivo mensile. Manutenzione esterna trimestrale. Eventuale pulizia (comunque da effettuarsi almeno annualmente*)		
	Controllo/pulizia sonda di pioggia	trimestrale	Visivo e pulizia secondo necessità	
	Controllo valvola motorizzata prima pioggia e relativa staffa e fissaggio	Mensile trimestrale	Verifica visiva delle condizioni di pulizia Manutenzione esterna	

Impianto	Parametri/Fasi	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Modalità di registrazione dei controlli
Pavimentazione in cls	Verifica delle condizioni di integrità ed impermeabilità e programmazione delle eventuali manutenzioni necessarie	Verifica giornaliera Manutenzione programmata ed all'occorrenza da eseguire nei tempi strettamente necessari e compatibilmente con l'attività lavorativa. Gli interventi necessari ad evitare potenziali contaminazioni delle matrici ambientali saranno eseguiti tempestivamente all'occorrenza.	Verifica Visiva e ripristino della pavimentazione, per garantire integrità strutturale e impermeabilità della stessa	Registrazione a cadenza mensile delle verifiche condotte. In caso si verificasse la necessità di manutenzione viene riportata sul registro relativa documentazione fotografica e viene annotata la programmazione della manutenzione,

Qualora gli esiti degli autocontrolli degli scarichi di acque meteoriche rilevino anche solo un valore superiore al 90% del limite, dovrà essere eseguita, nei tempi tecnici strettamente necessari, una pulizia straordinaria;

Tab. F12 – Controlli e interventi di manutenzione sui punti critici

Devono essere registrate e sempre verificabili le ore di funzionamento degli impianti (tritatore, scrubber, ecc),

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio			
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Platee di contenimento Pavimentazioni aree interne ed esterne	Verifica integrità strutturale	triennale (o in caso di necessità di riscontro da controlli visivi)	Registro
	controllo visivo verifica integrità	Settimanale	
	Controllo visivo stato pulizia	Giornaliero	
Bacini di contenimento	Prove di tenuta	annuale	Registro

<p>Serbatoio interrato a doppia parete</p>	<p>Verifica dell'integrità e della funzionalità del sistema di erogazione e controllo pressurizzazione dell'intercapedine (condotti di collegamento, funzionalità manometri, eventuali sistemi d'allarme installati)</p> <p>Verifica visiva della pressione dell'intercapedine tramite sistema di allarme su manometro</p>	<p>Annuale (da ditta esterna incaricata)</p> <p>Ad ogni carico da autobotte</p>	<p>Registro</p>
---	--	---	-----------------

Tab. F13– Tabella aree di stoccaggio

Le operazioni di manutenzione e gestione dovranno essere registrate su registro dedicato entro la giornata in cui sono state eseguite e mantenute per almeno 3 anni a disposizione degli Enti.

Riferimenti planimetrici agli atti

CONTENUTO PLANIMETRIA	SIGLA
<p>Planimetria generale dell'insediamento, con destinazione d'uso delle aree interne del complesso suddivise per attività IPPC e accessorie e punti emissione in atmosfera</p>	<p>Tav 05 agosto 2014 aggiornamento luglio 2017</p>
<p>Rete fognaria (acque meteoriche, civili)</p>	<p>Tav. 08a aggiornamento Settembre 2021</p>